



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231
DELLA FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS**

PARTE SPECIALE

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione il 03/12/2012

Modificato dal Consiglio d'Amministrazione il 20/09/2013

Modificato dal Consiglio d'Amministrazione il 15/02/2016

Modificato dal Consiglio d'Amministrazione il 27/06/2019

Modificato dal Consiglio d'Amministrazione il 29/04/2021

Modificato dal Consiglio d'Amministrazione il 13/02/2025

FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS

Sede legale: piazza Duomo n. 5 - 24129 Bergamo - C.F. e P.I. 03385420165

Sede operativa: via Conventino n. 9 - 24125 Bergamo - tel. 035 0072100

email: direzione@fondazioneangelocustode.it - pec: fondazioneangelocustode@legalmail.it – www.fondazioneangelocustode.it

DEFINIZIONI

- **Fondazione, o Fondazione Angelo Custode: Fondazione Angelo Custode Organizzazione non lucrativa di utilità sociale**, con sede in Bergamo (BG) Piazza Duomo, n. 5
- **Decreto:** Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni o integrazioni
- **Attività sensibili:** attività della Fondazione nel cui ambito sussiste il rischio, anche potenziale, di commissione di reati di cui al Decreto
- **P.A.:** Pubblica Amministrazione
- **Codice di comportamento:** Codice valoriale e di comportamento della Fondazione adottato ai sensi del D.lgs. 231/2001
- **Modello 231:** Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 6 del D.lgs. 231/2001
- **Organi sociali:** organo amministrativo e Collegio dei Revisori della Fondazione
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** organismo previsto dall'art. 6 del D.lgs. 231/2001 preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231 e al relativo aggiornamento
- **Personale:** gli amministratori, i dipendenti, i collaboratori, il personale delle cooperative operanti presso la Fondazione
- **Soggetti apicali:** persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Fondazione o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Fondazione
- **Soggetti subordinati:** persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui al punto precedente
- **Professionisti esterni:** soggetti che in ragione delle competenze professionali prestano la propria opera in favore o per conto della Fondazione sulla base di un mandato
-

DEFINIZIONI.....	2
INTRODUZIONE	6
PROTOCOLLI GENERALI DI PREVENZIONE	6
SEZIONE A	8
REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	8
A1 Ambito applicativo e obiettivi.....	8
A2 Concetto di pubblica amministrazione (P.A.)	8
A3 I reati previsti dal D.lgs. 231/01.....	10
A4 Aree a rischio	14
A5 Destinatari	16
A6 Principi generali di comportamento.....	16
A7 Principi di attuazione dei comportamenti	18
A8 Compiti dell’Organismo di Vigilanza	24
SEZIONE B	26
Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	26
B1 Ambito applicativo e obiettivi.....	26
B2 I reati previsti dal D.lgs. 231/01	26
B3 Aree a rischio	36
B4 Destinatari	36
B5 Principi generali di comportamento.....	37
B6 Principi di attuazione dei comportamenti	39
SEZIONE C	41
I reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro	41
C1 Le fattispecie di reato	41
C2 Aree a rischio	43
C3 Principi generali di comportamento.....	45
C4 Protocolli Specifici di prevenzione	47
C5 Informativa specifica	49
C6 Vigilanza e modifica delle misure di prevenzione e controllo.....	50
C7 Ruoli e responsabilità.....	50
C8 Il sistema di gestione della sicurezza: riferimenti normativi.....	51
SEZIONE D	53
I reati ambientali	53
D1 Le fattispecie di reato.....	53
D2 Principi generali di comportamento.....	54
D3 Aree a rischio.....	55

D4 Procedure	55
D5 Protocolli Specifici di prevenzione.....	57
SEZIONE E	58
I reati tributari	58
E1 Ambito applicativo e obiettivi	58
E2 Inquadramento normativo.....	58
E3 I reati previsti dal D.lgs. 231/2001	61
E4 Aree a rischio	65
E5 Destinatari.....	66
E6 Principi generali di comportamento	67
E7 Principi di attuazione dei comportamenti	68
1. Gestione amministrativo-contabile	69
2. Gestione degli aspetti fiscali e tributari	70
3. Gestione delle liberalità, omaggi e sponsorizzazioni	71
5. Gestione dei cespiti e <i>assets</i> (alienazioni di beni mobili e immobili)	74
6. Gestione del processo di negoziazione, stipula dei contratti e mantenimento dell'accreditamento degli ospiti	74
E8 Compiti dell'Organismo di Vigilanza	75
SEZIONE F	77
Delitti contro la personalità individuale.....	77
F1 Scopo e ambito di applicazione	77
F2 Condotte Punite	77
F3. ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA CONDOTTA.....	78
F4 Aree a rischio	79
F5 Destinatari.....	80
F6 Principi generali di comportamento	80
SEZIONE G	82
Reati di impegno di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e reati transnazionali	82
G1 Scopo e ambito di applicazione	82
G2 Condotte punite	82
G3 Aree a rischio.....	83
G4 Destinatari	83
G5 Regole di comportamento	83
SEZIONE H	85
Delitti di criminalità organizzata.....	85
H1 Ambito applicativo e obiettivi	85
H2 I reati previsti dal D.lgs. 231/2001.....	85
H3 Aree a rischio.....	87

H4 Destinatari.....	87
H5 Principi generali di comportamento.....	87
SEZIONE I.....	89
Reati societari	89
I1 Ambito applicativo e obiettivi.....	89
I2 I reati previsti dal D.lgs. 231/2001	90
I3 Attività a rischio	93
I4 Destinatari	93
I5 Principi generali di comportamento	93
SEZIONE L.....	97
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio	97
L1 Ambito applicativo e obiettivi	97
L2 I reati previsti dal D.lgs. 231/2001.....	98
L3 Attività a rischio	100
L4 Destinatari.....	100
L5 Principi generali di comportamento	101
SEZIONE M	103
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	103
M1 Ambito applicativo e obiettivi	103
M2 I reati previsti dal D.lgs. 231/2001.....	103
M3 Aree a rischio.....	105
M4 Destinatari	105
M5 Principi generali di comportamento.....	106

INTRODUZIONE

Ai sensi di quanto disposto dal Decreto, la Fondazione, attraverso la valutazione dei rischi e delle attività e dei controlli esistenti e del contesto operativo in cui opera ha identificato le attività sensibili (suddivise per tipologia di reato ed elencate nei paragrafi successivi), nell'ambito delle quali possano essere potenzialmente commessi reati tra quelli previsti dal Decreto.

Al fine di prevenire e mitigare il rischio di commissione di tali reati, la Fondazione ha dunque formulato dei protocolli di prevenzione. Questi si distinguono in **protocolli generali di prevenzione**, cioè, finalizzati alla prevenzione di tutti i reati previsti dal Decreto Legislativo 231/01 e **protocolli specifici di prevenzione**, cioè applicabili a specifici reati e attività sensibili.

PROTOCOLLI GENERALI DI PREVENZIONE

Nell'ambito di tutte le operazioni compiute dalla Fondazione Angelo Custode Onlus, tutti i lavoratori, gli amministratori, gli organi di vigilanza e i collaboratori sono tenuti ad assolvere ai propri compiti e alle proprie mansioni e al proprio mandato attuando i seguenti principi:

- la legittimazione a negoziare e impegnare la Fondazione avvenga sulla base di deleghe, procure, organigrammi, disposizioni organizzative formalizzate;
- il sistema di deleghe e poteri di firma verso l'esterno sia coerente con le responsabilità assegnate;
- sono legittimati a trattare con la Pubblica Amministrazione soggetti che siano stati previamente autorizzati a tale scopo;
- la formazione e l'attuazione delle decisioni della Fondazione risponda ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nell'atto costitutivo e nel Codice di comportamento della stessa;
- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sia congruente con le posizioni di responsabilità;
- non vi sia identità soggettiva fra coloro che autorizzano, assumono o attuano le decisioni, coloro che devono darne evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- l'accesso ai dati della Fondazione sia conforme al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio e successive modificazioni o integrazioni, anche regolamentari;

- i documenti riguardati la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse siano archiviati e conservati a cura della Fondazione. L'accesso ai documenti già archiviati sia sempre consentito al Collegio dei Revisori e all'Organismo di Vigilanza;
- è vietato alterare in qualsiasi modo i sistemi informatici della Fondazione o manipolarne i dati;
- la scelta di eventuali consulenti esterni sia motivata e avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- i flussi finanziari della Fondazione, sia entrata sia in uscita, siano costantemente monitorati e sempre tracciabili;
- tutti i dipendenti, collaboratori, amministratori e organi di vigilanza siano tenuti, qualora interpellati dall'autorità giudiziaria, a fornire dichiarazioni veritiere, trasparenti e complete;
- l'Organismo di Vigilanza verifica che la Fondazione dia piena attuazione ai principi e ai protocolli contenuti nella presente Parte Speciale e che la stessa sia costantemente aggiornata, anche su proposta dell'Organismo, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente documento.

SEZIONE A
REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E
INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI

Ai sensi degli artt. 24, 25 e 25-decies del D.lgs 231/ 2001 e s.m.i

A1 Ambito applicativo e obiettivi

La presente sezione è relativa alla prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione compreso il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e ha lo scopo di:

- individuare e illustrare le fattispecie di reato incluse tra i reati contro la Pubblica Amministrazione per i quali, in caso di commissione da parte di soggetti aziendali con contemporaneo interesse o vantaggio per la Fondazione, è prevista la responsabilità amministrativa in capo alla stessa ai sensi del D.lgs. 231/01;
- indicare i principi di comportamento generali e procedurali che gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti, nonché i consulenti e *partner* della Fondazione, sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello per quanto inerente ai reati contro la Pubblica Amministrazione;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle funzioni interne gli elementi di riferimento per l'esercizio delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

A2 Concetto di pubblica amministrazione (P.A.)

La nozione di P.A. può essere intesa in senso: a) oggettivo, b) soggettivo.

In riferimento al punto a) la P.A. svolge l'attività diretta alla cura concreta degli interessi pubblici, posta in essere in base alla legge e nel rispetto dei fini predeterminati dalla stessa.

Con riferimento al punto b) la P.A. è l'insieme delle strutture costituite per lo svolgimento di funzioni amministrative. È noto, pertanto, che manca una definizione legislativa di carattere generale, mentre il legislatore si preoccupa di definire la P.A. solo in riferimento ad un certo ambito (es. art. 1, comma 2, T.U. n. 165/2001 in materia di lavoro pubblico).

La dottrina e la giurisprudenza hanno elaborato degli indici di riconoscimento della natura pubblica di un ente; per cui, la natura pubblica viene desunta da:

- a) esistenza di un sistema di controlli pubblici;
- b) partecipazione dello Stato o altro Ente pubblico alle spese di gestione;
- c) costituzione su iniziativa pubblica;
- d) esistenza di un potere di direzione in capo ad un ente pubblico;
- e) ingerenza di un ente pubblico nella nomina degli organi di vertice.

Tenuto conto della rilevanza attribuita dal Decreto a tali tipi di reati e considerata la struttura della Fondazione, la stessa ha ritenuto opportuno adottare un criterio prudenziale, intendendo per “Pubblica Amministrazione” anche quei soggetti che, sebbene presentino formalmente una natura privatistica, siano caratterizzati dalla veste pubblicistica dell’attività svolta ovvero dalla rilevante presenza di partecipazione da parte di soggetti pubblici.

In linea generale, buona parte delle fattispecie incriminatrici richiamate dagli artt. 24 e 25 del Decreto sono configurate come “reati propri”, ovvero come reati che possono essere commessi soltanto da persone fisiche dotate di una determinata qualifica soggettiva. In tal senso, le figure che assumono rilevanza ai fini della commissione delle tipologie di reato in commento sono:

- (1) Pubblici ufficiali;
- (2) Incaricati di pubblico servizio.

Agli effetti della legge penale (art. 357, comma 1, del Codice penale), sono considerati pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Ai sensi dell’art. 358 del Codice penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, laddove, per “pubblico servizio” deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

A riguardo, al fine di segnare una linea di confine tra le due nozioni, la giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che, ai fini del corretto inquadramento della figura del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, occorre verificare se la relativa attività svolta sia disciplinata da norme di diritto pubblico e sia volta al perseguimento di interessi pubblici o al soddisfacimento di bisogni di interesse generale, risultando, invece, irrilevanti sia la qualifica che l’assetto formale dell’ente presso il quale il soggetto presta la propria attività.

Peraltro, ai fini della realizzazione delle diverse fattispecie di reato, come tipizzate dal

FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS

Sede legale: piazza Duomo n. 5 - 24129 Bergamo - C.F. e P.I. 03385420165

Sede operativa: via Conventino n. 9 - 24125 Bergamo - tel. 035 0072100

email: direzione@fondazioneangelocustode.it - pec: fondazioneangelocustode@legalmail.it – www.fondazioneangelocustode.it

legislatore, le figure di pubblico ufficiale e di incaricato di un pubblico servizio finiscono, in alcuni casi, per coincidere.

Posto quanto sopra, i destinatari del Modello devono prestare la massima attenzione nei rapporti, di qualsiasi tipo e a qualsiasi livello, intrattenuti con i soggetti sopra elencati.

Medesima attenzione dovranno prestare, allo stesso tempo, i destinatari del Modello che assumono qualifica di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio.

A3 I reati previsti dal D.lgs. 231/01

In tema di reati contro la Pubblica Amministrazione il D.lgs. 231/2001 prevede i seguenti “reati presupposto”:

Art. 24, indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture;

Art. 25, Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione;

Art. 25-*decies*, Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

I reati considerati negli articoli del D.lgs. 231/2001 sopra riportati, potenzialmente applicabili alla Fondazione, sono i seguenti:

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.).

Presupposto del reato in esame è l’ottenimento di un contributo, di una sovvenzione o di un finanziamento destinati alla realizzazione di una o più finalità, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Il nucleo essenziale della condotta si sostanzia in una cattiva amministrazione della somma ottenuta che viene utilizzata in modo non conforme allo scopo stabilito o in una distrazione dell’erogazione dalle sue finalità. Tale distrazione sussiste sia nell’ipotesi di impiego della somma per un’opera o un’attività diversa, sia nella mancata utilizzazione della somma che rimanga immobilizzata.

Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi viene distratta, anche nel caso in cui la parte correttamente impiegata abbia esaurito l’opera o l’iniziativa cui l’intera somma era

destinata.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

Il reato in esame si configura quando taluno, mediante utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

La fattispecie si consuma con l'avvenuto ottenimento delle erogazioni (che costituisce l'evento tipico del reato).

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Il delitto di truffa si sostanzia nel compimento di una condotta fraudolenta, connotata da raggiri e artifici, attraverso la quale si induce taluno in errore e conseguentemente si induce il soggetto passivo al compimento di un atto di disposizione patrimoniale, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

In particolare, l'artificio consiste in un'alterazione della realtà esterna dissimulatrice dell'esistenza o simulatrice dell'inesistenza, che determina nel soggetto passivo una falsa percezione della realtà, inducendolo in errore.

Il raggio, invece, opera non sulla realtà materiale ma sulla psiche del soggetto, consistendo in un avvolgimento subdolo dell'altrui psiche, mediante un programma ingegnoso di parole o argomenti destinato a persuadere e orientare in modo fuorviante le rappresentazioni e le decisioni altrui.

La fattispecie che viene in considerazione ai sensi del D.lgs. 231/01 è l'ipotesi aggravata di cui al comma 2 numero 1) dell'art. 640 c.p. per essere stato, cioè, il fatto commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

La parte oggettiva del reato è indicata *per relationem* con il richiamo alla fattispecie di cui all'art. 640 della quale ripete tutti gli elementi costitutivi, appena menzionati, con la determinazione a valere quale elemento specializzante, dell'oggetto materiale sul quale deve cadere l'attività truffaldina, rappresentato da contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.).

La fattispecie delittuosa in esame si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Si precisa che il reato in esame assume rilevanza ai fini del D.lgs. 231/01 se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Le fattispecie di corruzione (artt. 318 e ss. c.p.)

Il reato di corruzione, in generale, consiste in un accordo criminoso avente ad oggetto l'attività funzionale della pubblica amministrazione, a fronte della dazione di una somma di danaro od altra utilità da parte del privato, nei confronti del pubblico ufficiale. È sufficiente a configurare il reato in esame anche la sola accettazione della promessa inerente la suddetta dazione.

Il codice distingue innanzitutto la corruzione propria dalla corruzione impropria. Il criterio distintivo è dato dalla contrarietà ai doveri d'ufficio: la corruzione è propria se l'accordo criminoso ha ad oggetto un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.); la corruzione è impropria se l'accordo ha per oggetto un atto conforme ai doveri di ufficio (art. 318 c.p.).

La corruzione poi si scinde in antecedente e susseguente: la prima si ha se la retribuzione è pattuita anteriormente al compimento dell'atto e al fine di compierlo; la seconda si configura se la retribuzione concerne un atto già compiuto. Nel caso di corruzione impropria susseguente, l'art. 321 esclude la punibilità del corruttore.

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche, per disposizione della norma qui in esame, al privato che dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

La nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio è desumibile dalle indicazioni di cui rispettivamente agli articoli 357 e 358 c.p., di cui tra breve si dirà.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p., poc'anzi delineati, sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La norma si applica non soltanto ai magistrati, ma anche a tutti i pubblici ufficiali che possono influenzare il contenuto delle scelte giudiziarie.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

La fattispecie di reato si configura allorché un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca un componente del personale o un rappresentante dell'ente a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La fattispecie criminosa in esame contempla il fatto di chi offre o promette danaro od altra utilità non dovuti, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, ovvero ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero ancora a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale fattispecie si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità.

La differenza rispetto alla corruzione risiede, principalmente, nell'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma c.p., si applicano anche a membri delle Istituzioni comunitarie europee nonché ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria e alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio.

Ciò premesso, va detto che l'art. 322-bis c.p. incrimina altresì – e questo è d'interesse per i privati che abbiano a che fare con i soggetti sopra elencati – tutti coloro che compiano le attività colpite dagli artt. 321 e 322 c.p. (cioè, attività corruttive) nei confronti delle persone

medesime, e non solo i soggetti passivi della corruzione. Inoltre, l'art. 322-bis c.p. incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altra utilità "a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri [diversi da quelli dell'Unione Europea, n.d.r.] o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali".

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Il traffico di influenze illecite si configura quando un soggetto sfrutta i suoi rapporti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per ottenere da un terzo una promessa o un vantaggio economico, in cambio dell'esercizio della propria influenza su tali figure pubbliche.

L'articolo 346-bis è stato introdotto per combattere la corruzione indiretta, ovvero quella che non si concretizza con un atto specifico, ma tramite l'influenza che una persona può esercitare su un pubblico ufficiale. La norma punisce non solo chi ottiene il vantaggio, ma anche chi offre o promette il denaro o altro beneficio.

In riferimento all'art. 25-decies del D.lgs. 231/2001, la fattispecie di reato interessata è la seguente:

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni".

A4 Aree a rischio

I reati sopra elencati hanno quale presupposto fondamentale l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione e lo svolgimento di attività concretanti una pubblica funzione o un pubblico servizio o il coinvolgimento in attività dell'autorità giudiziaria.

Sono state analizzate e vengono, di seguito, indicate le aree operative e i procedimenti che si ritengono maggiormente esposti al rischio nell'ambito della Fondazione:

1. rapporti con la P.A., relativi allo svolgimento delle attività di assistenza sanitaria, di

assistenza sociosanitaria, di assistenza sociale ed in particolare:

- le attività di carattere socio-sanitario o socio-assistenziale con degenza piena;
- le attività di carattere assistenziale in regime diurno;
- le attività di carattere sanitario in regime ambulatoriale;
- le attività di carattere socio-assistenziale o socio-sanitario integrate;

2. rapporti con gli Enti pubblici per l'ottenimento di accreditamenti, autorizzazioni ed altri titoli abilitativi all'esercizio di attività della Fondazione;

3. la gestione delle pratiche relative ai ricoveri e alle prestazioni da tariffare e fatturare alla P.A.;

4. la gestione del contenzioso nelle varie sedi di interesse per la Fondazione (penale, civile, amministrativo, tributario, arbitrale);

5. la richiesta e la gestione di contributi o finanziamenti erogabili da Enti pubblici;

6. la gestione degli adempimenti di tipo amministrativo, fiscale e previdenziale;

7. la gestione delle visite ispettive;

8. l'approvvigionamento e la gestione di contratti di consulenza per lo sviluppo delle attività e servizi professionali;

9. l'attività di sorveglianza sanitaria;

10. la gestione delle transazioni finanziarie (compresa la gestione della cassa);

11. l'assegnazione, gestione e cancellazione delle utenze di sistema e dei profili autorizzativi;

12. la gestione delle liberalità, omaggi e sponsorizzazioni;

13. la valutazione, selezione, assunzione e gestione del personale.

Lo svolgimento delle suddette attività comporta la possibilità di accadimento dei reati descritti in precedenza, nella duplice ipotesi:

a) quando la Fondazione viene in rapporto costante e corrente con la P.A. (Regione, ASL, ecc.): il rischio è rappresentato dalla teorica possibilità di comportamenti diretti a condizionare l'azione della P.A. allo scopo di consentire alla Fondazione di conseguire vantaggi non spettanti o di rimuovere ostacoli e adempimenti dovuti;

b) quando essa stessa eserciti un Pubblico Servizio: il rischio è collegato alla possibilità di

comportamenti in violazione delle norme di legge, di regolamento o dei codici di deontologia professionale destinate a far conseguire alla Fondazione profitti e vantaggi non dovuti.

A5 Destinatari

Destinatari della presente sezione sono tutti i soggetti apicali, nonché i dipendenti in linea gerarchica e i collaboratori che operino nelle aree di attività a rischio (di seguito “Destinatari”). Attraverso apposite clausole contrattuali le prescrizioni della presente sezione si applicano anche ai collaboratori esterni e ai partner della Fondazione. A questi ultimi soggetti è fatto obbligo di non subdelegare o subappaltare o comunque di non conferire ad altri gli incarichi ricevuti dalla Fondazione, salvo espresso consenso della stessa, che si riserva in proposito la scelta e il controllo in ordine all’idoneità dei soggetti interessati.

A6 Principi generali di comportamento

I Destinatari sono tenuti a osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l’attività della Fondazione, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l’imparzialità nello svolgimento degli stessi;
- approvazione delle richieste di contributi/finanziamenti/sovvenzioni allo Stato e ad altri enti pubblici da adeguati livelli autorizzativi, previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari;
- trasmissione agli enti erogatori di dati e informazioni veritieri, corretti, accurati, completi, previamente verificati e approvati a cura di adeguati livelli autorizzativi;
- la trasparenza e l’onestà nel rapporto con l’autorità giudiziaria, con l’impegno a rendere dichiarazioni corrette e veritiere ogniqualvolta richiesto;

- svolgimento di verifiche finalizzate a prevenire l'insorgere di situazioni pregiudizievoli che possano esporre la Fondazione al rischio di commissione di reati presupposto in tema di responsabilità amministrativa d'impresa (con particolare attenzione a eventuali situazioni di conflitto di interesse dei candidati/relazioni tali da interferire con le funzioni di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio);
- previsione di misure di sicurezza delle dotazioni informatiche aziendali, al fine di evitare un utilizzo fraudolento o improprio delle stesse.

A tal fine, nell'ambito dei principi generali di comportamento, è fatto espresso divieto di:

- a. adottare comportamenti che possano costituire un reato compreso fra quelli considerati dal Decreto o che possono diventarlo o in contrasto con i principi espressi nel Codice di comportamento adottato dalla Fondazione e/o in violazione di procedure interne;
- b. effettuare elargizioni in denaro a funzionari pubblici italiani o stranieri;
- c. elargire qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Fondazione. Gli omaggi, i contributi e le sponsorizzazioni consentiti si devono caratterizzare sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale. I regali offerti, salvo quelli di modico valore, devono essere documentati in modo adeguato a consentire opportune verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- d. accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad es. promesse di assunzione) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente;
- e. elargire o promettere denaro o altro vantaggio al personale della giustizia finalizzati a influenzarne le scelte;
- f. effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo in favore dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- g. ricevere omaggi, regali o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia; chiunque riceva omaggi o vantaggi di altra natura non

compresi nelle fattispecie consentite, è tenuto a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza;

- h. presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o, in generale, tali da indurre in errore e arrecare un danno allo Stato o ad altro Ente pubblico;
- i. presentare dichiarazioni fiscali non veritiere, sulla base di documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà;
- j. destinare somme ricevute da organismi pubblici a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- k. indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- l. accettare o ricevere da pazienti o loro familiari o altri, denaro o vantaggi non dovuti in relazione alle prestazioni effettuate.

A7 Principi di attuazione dei comportamenti

Di seguito sono descritte le modalità di attuazione dei principi sopra richiamati in relazione alle diverse tipologie di reati considerati nella presente sezione di Parte speciale e ai processi/alle attività ad essi potenzialmente correlati.

Gestione dell'accreditamento e delle autorizzazioni/provvedimenti amministrativi per l'esercizio dell'attività della Fondazione

Oltre alle regole e ai principi generali sopra esposti, deve rispettarsi quanto previsto nelle seguenti regole:

- la procedura deve essere suddivisa nelle seguenti fasi e deve essere affidata a più di un operatore prevedendo che nessuno possa evitare verifiche da parte di altri soggetti, preposti al controllo;
- l'accreditamento viene deliberato dal Consiglio di amministrazione della Fondazione, per il tramite del Direttore Generale, su proposta del Direttore di Struttura;
- le attività istruttorie all'accreditamento/autorizzazione e, più in generale, alla richiesta di provvedimenti amministrativi per l'attività della Fondazione sono curate dal Direttore di Struttura, il quale può avvalersi del supporto del Responsabile di Struttura/coordinatore singola unità d'offerta;
- i nominativi dei Responsabili di Struttura sono indicati nel "Organigramma Gestionale"

della Fondazione;

- l'istanza viene curata dal Direttore Generale che verifica la completezza della documentazione e la veridicità delle dichiarazioni formulate e sottoscritta dal Presidente del CdA, nella Sua qualità di Legale Rappresentante;
- il Servizio Amministrativo della Fondazione provvede alla trasmissione dell'istanza all'Ufficio della P.A. competente. Una volta trasmessa l'istanza, il Servizio Amministrativo archivia la documentazione e ne invia copia al Direttore di Struttura/Coordinatore della Rete dei Consulitori;
- qualora sia necessario incontrare di persona i funzionari pubblici responsabili del procedimento, sarà opportuna la presenza di almeno due referenti della Fondazione (tra i soggetti preposti ad intrattenere rapporti con la P.A.);
- il Servizio Amministrativo della Fondazione cura la verifica del rilascio del provvedimento entro i termini di legge. In caso di mancato rilascio del provvedimento entro i termini previsti per la conclusione del procedimento, il Servizio Amministrativo ne dà comunicazione al Direttore Generale per l'assunzione di eventuali iniziative (contatto con il funzionario pubblico competente, ricorso avverso il silenzio etc.);
- una volta rilasciato il provvedimento, il Servizio Amministrativo della Fondazione ne dà notizia al Direttore Generale e al Direttore di Struttura. Quest'ultimo, con il supporto del Responsabile di Struttura/coordinatore della singola unità d'offerta provvede alla calendarizzazione e all'adempimento di eventuali prescrizioni e scadenze, archiviando il provvedimento;
- ogni attività autorizzata deve essere conservata e verificabile con immediatezza;
- il fascicolo è conservato a cura del Direttore di Struttura, coadiuvato dal Responsabile di Struttura/coordinatore singola unità d'offerta, e viene archiviato presso la Struttura della specifica unità d'offerta;
- ogni documento rappresentativo di un fatto accaduto e/o di una valutazione operata deve essere sottoscritto da chi lo ha formato;
- nel caso si concretizzino criticità o situazioni di conflitto di interesse nell'ambito del rapporto con la P.A., l'interessato deve informare il proprio Responsabile;
- qualsiasi deroga alle regole di cui sopra dovrà essere specificamente approvata dal Presidente della Fondazione, producendo adeguata documentazione e dandone

informativa all'OdV.

Formazione di documenti o trasmissione di dichiarazioni alla P.A. in via elettronica e utilizzo della firma digitale / processi informatici relativi alla rendicontazione delle prestazioni e delle presenze degli ospiti della Fondazione

L'autorizzazione all'accesso a banche dati di pubbliche amministrazioni e la trasmissione di dati/rendicontazioni o dichiarazioni alla pubblica amministrazione sono consentite solamente ai soggetti autorizzati e incaricati, che non potranno cedere le credenziali di accesso, salvo ordine formale autorizzato dal Direttore Generale oppure credenziali nominative individuali.

L'individuazione dei soggetti autorizzati è registrata nel MOD CRED ACCESSO PA.

Le credenziali di accesso sono custodite dal soggetto autorizzato.

In caso di trasmissione di dati da parte di terzi (consulenti o collaboratori esterni), questi vengono vincolati al rispetto del Codice di comportamento della Fondazione e ai principi del Modello attraverso una specifica clausola contrattuale (che prevede la risoluzione del contratto in caso di violazioni).

Il Direttore di Struttura è responsabile del monitoraggio e verifica dei dati raccolti e trasmessi, nonché del loro inserimento nel sistema informatico di rendicontazione, ponendo attenzione sulla sussistenza di tutti i requisiti e presupposti occorrenti, formali e sostanziali.

Il corretto uso della firma digitale è comprovato dalla presenza dell'originale cartaceo.

Gestione delle visite ispettive

Il rapporto con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione, nel corso di attività ispettive, deve svolgersi con le modalità di seguito indicate.

Una persona della Segreteria, al momento disponibile, riceve i pubblici funzionari e ne dà comunicazione del loro arrivo al Direttore di Struttura e al Responsabile di Struttura/coordinatore singola unità d'offerta.

Il Responsabile di Struttura/coordinatore singola unità d'offerta, in relazione all'organo e agli ambiti di verifica identifica il soggetto che prenderà parte alle ispezioni.

Il Direttore di Struttura, il Responsabile di Struttura/coordinatore singola unità d'offerta, e il soggetto da questi eventualmente delegato sono gli unici soggetti autorizzati a intrattenere rapporti con i pubblici funzionari nell'ambito delle verifiche ispettive. Per tutti gli altri, vige il divieto di intrattenere rapporti, per conto della Fondazione, con esponenti delle Autorità ispettive.

Il personale della Fondazione deve prestare piena collaborazione allo svolgimento delle attività ispettive, nel rispetto di tutte le norme di legge e delle regole del protocollo.

Qualora siano richiesti adempimenti da parte dei pubblici funzionari, informazioni o l'esibizione di documenti, il Responsabile di Struttura/coordinatore singola unità d'offerta o il soggetto da questi eventualmente delegato deve provvedere tempestivamente, avendo cura di verificare che gli adempimenti siano svolti con la massima diligenza, le informazioni fornite siano accurate e veritiere, e la documentazione prodotta sia anch'essa completa e veritiera, salvo diversa richiesta del personale ispettivo.

Prima di essere inoltrata alla Pubblica Amministrazione, tutta la documentazione deve essere rivista e approvata dal Presidente e dal Direttore Generale.

Al termine dell'ispezione, il Direttore di Struttura e/o il Responsabile di Struttura/coordinatore singola unità d'offerta deve verificare che gli organi ispettivi redigano verbale delle operazioni compiute, e richiederne una copia in tutti i casi in cui ve ne sia il diritto. La copia dovrà essere adeguatamente conservata.

Laddove non sia stato possibile ottenere il rilascio di copia del verbale ispettivo, il Direttore di Struttura e/o il Responsabile di Struttura/coordinatore singola unità d'offerta redige un verbale a uso interno.

Il Responsabile di Struttura/coordinatore singola unità d'offerta è responsabile della corretta archiviazione della documentazione prodotta nel corso delle attività previste dal presente protocollo.

Il Direttore di Struttura è tenuto a informare, con una nota scritta, dell'intervenuta ispezione l'OdV, il Collegio dei Revisori, e in ogni caso il Presidente della Fondazione.

Processi tecnico – amministrativi e deliberativi in materia di gestione dei contributi/finanziamenti pubblici

Oltre alle regole e ai principi generali sopra esposti, deve rispettarsi quanto previsto nelle seguenti regole:

- Ogni procedura deve essere suddivisa in fasi e deve di norma essere affidata a più di un operatore (ad esempio: prenotazione, accettazione, dimissione, rapporti con gli uffici della ASL, fatturazioni dei ricoveri, controllo sui DRG e così via devono essere affidate a più operatori) prevedendo che nessuno possa evitare verifica da parte di altri soggetti, preposti al controllo.

Le richieste di finanziamento/contributo sono deliberate dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore Generale/Consigliere Delegato, sentito il Direttore di Struttura oppure, ove la richiesta rientri nei poteri di spesa del Direttore Generale/ Presidente, è lo stesso ad autorizzarne la richiesta.

La sottoscrizione della richiesta di finanziamento e della relativa documentazione di supporto, indirizzata all'Ente Finanziatore è effettuata dal Legale Rappresentante della Società richiedente, o da parte del Direttore Generale/Consigliere Delegato coadiuvato, ove necessario, dal Responsabile di Struttura/coordinatore singola unità d'offerta.

E' identificato quale responsabile di progetto o iniziativa finanziata il Direttore di Struttura.

- un efficace coordinamento dell'attività di richiesta attraverso la sua concentrazione in una specifica funzione della Fondazione che gestisca tutte le informazioni, le richieste e i rispettivi esiti di agevolazione pubblica e lo specifico provvedimento normativo sul quale si fonda;
- l'individuazione di eventuali vincoli a carico dell'ente beneficiario, previsti dal provvedimento agevolativo di concessione;
- Ogni attività autorizzata deve essere conservata e verificabile con immediatezza.

Tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nel presente protocollo è conservata dal Servizio Amministrativo della Fondazione e messa a disposizione, del Presidente, del Direttore Generale, del Consiglio di amministrazione e dell'Organismo di vigilanza e del Direttore di Struttura.

- Ogni documento rappresentativo di un fatto accaduto e/o di una valutazione operata deve essere sottoscritto da chi lo ha formato.
- Deve essere predisposto un adeguato sistema di rendicontazione che consenta la tracciabilità dell'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti con erogazioni, contributi o finanziamenti pubblici.

La predisposizione della rendicontazione dei costi compete al Responsabile di Struttura/coordinatore singola unità d'offerta, coadiuvato dai soggetti dallo stesso identificati e viene trasmessa al Sistema Amministrativo.

- Gli incassi ed i pagamenti sono di regola eseguiti tramite le operazioni tipiche degli Istituti bancari o postali e possono essere effettuati solo dal Sistema Amministrativo. Sono vietati i pagamenti in natura o in contanti per un importo uguale o superiore a 3.000,00 euro.
- Il denaro contante dovrà essere conservato a cura di un soggetto preventivamente individuato per ciascuna struttura della Fondazione.
- Qualsiasi deroga alle regole di cui sopra dovrà essere specificamente approvata dal Presidente della Fondazione, producendo adeguata documentazione e dandone informativa all'OdV.
- Inoltre, è espressamente vietato:
 - ricevere denaro, doni o qualsiasi altra utilità, o accettarne la promessa, da chiunque sia o intenda entrare in rapporto con la Fondazione e voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa di legge;
 - eccedere o ingiustificatamente limitare prescrizioni farmaceutiche o diagnostiche.

MODULO DI GESTIONE DELLE CREDENZIALI DI ACCESSO ALLA P.A.

L'autorizzazione all'accesso a banche dati di pubbliche amministrazioni e la trasmissione di dati/rendicontazioni o dichiarazioni alla pubblica amministrazione sono consentite solamente ai soggetti autorizzati e incaricati dal proprio Responsabile di riferimento/Direttore Generale.

FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS

Sede legale: piazza Duomo n. 5 - 24129 Bergamo - C.F. e P.I. 03385420165

Sede operativa: via Conventino n. 9 - 24125 Bergamo - tel. 035 0072100

email: direzione@fondazioneangelocustode.it - pec: fondazioneangelocustode@legalmail.it – www.fondazioneangelocustode.it

Per quanto concerne l'uso, la gestione e la conservazione delle credenziali assegnate i soggetti autorizzati sono tenuti a osservare il massimo grado di diligenza.

L'utilizzo delle credenziali viene meno in caso di (i) revoca dell'autorizzazione (per ragioni connesse al cambio di mansioni o per altri fondati motivi espressamente dichiarati) o (ii) di avvenuta cessazione del rapporto di lavoro del soggetto autorizzato con la Fondazione.

Sono indicati, di seguito, i nominativi dei soggetti autorizzati, i riferimenti dell'autorizzazione concessa e le credenziali di accesso.

Nome	Cognome	Autorizzazione rilasciata da:	Credenziali di accesso

A8 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Oltre a quanto espressamente previsto dai precedenti protocolli con riferimento alle attività riconducibili ai rapporti con la PA e i suoi funzionari, i referenti trasmettono periodicamente all'OdV tutte le informazioni rilevanti, nel rispetto delle modalità e delle periodicità stabilite per la gestione dei flussi informativi verso l'OdV.

In tali ipotesi, il personale coinvolto garantirà, coordinando le strutture di propria competenza, la tracciabilità del processo a dimostrazione del rispetto della legge, tenendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza, in un archivio ordinato, tutta la documentazione necessaria.

In particolare, l'OdV dovrà ricevere le informazioni riguardanti:

- le modifiche ai poteri attribuiti ai responsabili dei rapporti con la P.A. e/o funzionari pubblici (comprese quelle relative alla gestione delle risorse umane);
- le richieste di attribuzione dei poteri a terzi anche dipendenti per i rapporti con la PA e i

suoi funzionari;

- le richieste di autorizzazione o ulteriori provvedimenti richiesti e/o ottenuti dalla Pubblica Amministrazione;
- gli aggiornamenti relativamente a provvedimenti richiesti e acquisiti;
- le richieste di finanziamenti/partecipazione a bandi di gara (comprensiva di qualsiasi altra documentazione relativa a progetti finanziati o finanziabili);
- ispezioni/verifiche subite dall'amministrazione pubblica ed eventuali verbali/provvedimenti/atti emessi a seguito di ispezioni e verifiche;
- lo stato di avanzamento dei progetti e degli accordi contrattuali in essere con la P.A., nonché di tutte le eventuali richieste di finanziamento e/o contributi ottenuti. In particolare, il report deve contenere:
 - il contratto/progetto o attività finanziata;
 - i responsabili aziendali interni coinvolti nell'attività;
 - i destinatari dell'attività, l'ammontare del finanziamento e del contributo;
 - il coinvolgimento di terzi;
 - le tempistiche, lo stato di rendicontazione, la quota da fatturare e le modalità di fatturazione;
 - gli esiti delle eventuali attività ispettive;
- le irregolarità formali e/o sostanziali rivelate nel corso di audit interni, con espressa indicazione delle misure correttive adottate o in corso di adozione e/o azioni preventive;
- le sanzioni disciplinari comminate per le non conformità rilevate in sede di audit interni e/o ispezioni subite;
- le sanzioni comminate a conclusione delle ispezioni o verifiche.

Inoltre, il personale della Fondazione coinvolto nei rapporti con la P.A. sarà tenuto a segnalare prontamente all'occorrenza all'OdV tutti quei comportamenti e quei fatti che, quand'anche non determinino la produzione di un illecito, comportino uno scostamento rispetto a quanto previsto dai Protocolli di controllo, indicando le ragioni delle difformità e segnalando il percorso autorizzativo seguito.

SEZIONE B
Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

Ai sensi dell'art.24 bis del D.lgs 231/ 2001 e s.m.

B1 Ambito applicativo e obiettivi

La presente sezione è relativa alla prevenzione dei delitti informatici e ha lo scopo di:

- individuare e illustrare le fattispecie di reato incluse tra i delitti informatici per i quali, in caso di commissione da parte di soggetti aziendali con contemporaneo interesse o vantaggio per la Fondazione, è prevista la responsabilità amministrativa in capo alla stessa ai sensi del D.lgs. 231/01;
- indicare i principi di comportamento generali e procedurali che gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti, nonché i consulenti e partner della Fondazione, sono chiamati a osservare ai fini della corretta applicazione del Modello per quanto inerente ai delitti informatici;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle funzioni aziendali gli elementi di riferimento per l'esercizio delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

B2 I reati previsti dal D.lgs. 231/01

In tema di delitti informatici l'art. 24-bis del D.lgs. 231/2001 prevede i "Delitti informatici e trattamento illecito di dati" inclusi con la legge 18 marzo 2008, n. 48 e modificati dal D.L. 21 settembre 2019, n. 105 (in G.U. 21/09/2019, n. 222) convertito con Legge 18 novembre 2019 n. 133 e dalla L. n. 90/2024.

Si riporta, di seguito, una breve descrizione dei delitti informatici e trattamento illecito di dati che – sulla base di quanto emerso dall'attività di *risk assessment* – sono stati ritenuti applicabili e rilevanti per la Fondazione, nonché una breve esposizione delle possibili modalità di attuazione degli stessi.

Appare necessario soffermarsi sull'art. 1 della Convenzione di Budapest del 23 novembre 2001, che definisce il concetto di sistema e di dato informatico come «*computer system means any device or a group of interconnected or related devices, one or more of which, pursuant to a program, performs automatic processing of data*».

La traduzione porta alla seguente definizione di sistema informatico: «*qualsiasi apparecchiatura, dispositivo, gruppo di apparecchiature o dispositivi, interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l'elaborazione automatica*

FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS

Sede legale: piazza Duomo n. 5 - 24129 Bergamo - C.F. e P.I. 03385420165

Sede operativa: via Conventino n. 9 - 24125 Bergamo - tel. 035 0072100

email: direzione@fondazioneangelocustode.it - pec: fondazioneangelocustode@legalmail.it – www.fondazioneangelocustode.it

di dati».

Viene invece definito come dato informatico: «*computer data means any representation of facts, information or concepts in a form suitable for processing in a computer system, including a program suitable to cause a computer system to perform a function*», ovvero «*qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma idonea per l'elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informatico di svolgere una funzione*».

Ai fini di una corretta analisi dei reati in questione giova richiamare, in assenza di una definizione normativa, quanto affermato in proposito dalla giurisprudenza pronunciata sul punto.

Si definisce **sistema informatico** «*un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione (anche parziale) di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate – per mezzo di un'attività di "codificazione" e "decodificazione" – dalla "registrazione" o "memorizzazione", per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di "dati", cioè di rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli (bit), in combinazione diverse, e dalla elaborazione automatica di tali dati, in modo da generare "informazioni", costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per l'utente*». Per **sistema telematico** deve intendersi, secondo la miglior dottrina, ogni forma di telecomunicazione che si giovi dell'apporto informatico per la sua gestione indipendentemente dal fatto che la comunicazione avvenga via cavo, via etere o con altri sistemi.

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

La norma prevede che «*se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici*». Tale formulazione è stata introdotta dall'art. 2 del D.lgs. 7/2016 e di fatto estende l'applicabilità delle disposizioni sulle falsità in atti pubblici (di cui agli artt. 476 e 493 del c.p.) ai falsi che hanno ad oggetto documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria.

Con riferimento all'art. 491-bis c.p. occorre precisare che la nozione di documento informatico si può ricavare dall'art. 1, lett. p) del D.lgs. n. 82/2005 (di seguito anche «Codice dell'Amministrazione Digitale» o «CAD»), ai sensi del quale per «documento informatico» deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Lo

stesso Codice dell'Amministrazione Digitale individua, poi, le categorie di documenti informatici aventi efficacia probatoria. Tali sono i documenti sottoscritti con firma elettronica non altrimenti qualificata, i documenti sottoscritti con firma elettronica qualificata, i documenti sottoscritti con firma elettronica avanzata e i documenti sottoscritti con firma elettronica digitale.

Pertanto, nel caso in cui il "documento informatico" non possieda alcuna efficacia probatoria, non si configureranno le fattispecie delittuose sopra. Il documento informatico, come accennato, può essere pubblico o privato; pertanto, si ritiene utile indicare di seguito le definizioni offerte dalla giurisprudenza in tema di atto pubblico e scrittura privata cartacei.

Per «**atto pubblico**» si intende:

- il documento redatto, nelle debite formalità, da un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede (ex artt. 2699 e 2700 c.c.), nonché
- ogni altro atto formato da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio (cfr. artt. 357 e 358 c.p.), nell'esercizio delle proprie funzioni, destinato a provare che una determinata attività sia stata da loro compiuta o sia avvenuta alla loro presenza, ovvero che, innanzi a loro, siano state rese dichiarazioni dalle quali possano scaturire effetti aventi rilevanza giuridica.

Quanto alla «**scrittura privata**», in assenza di un'espressa definizione normativa, si è affermato che tale nozione deve essere «*desunta sia in via residuale, in rapporto a quella di atto pubblico, sia in diretto riferimento alla sua peculiare funzione, pacificamente individuata in quella di fissare in un documento, redatto senza l'assistenza di pubblico ufficiale, qualsivoglia dichiarazione di volontà o di scienza, avente rilevanza giuridica*».

I reati di falso informatico, così come le ipotesi di falsità in documenti cartacei, possono avere a oggetto entrambe le tipologie di atti sopra indicate, ed essere commessi dal privato ovvero da un pubblico agente, anche in concorso con il privato, o per errore determinato dall'inganno altrui (c.d. falso per induzione). Ciò che differenzia le diverse ipotesi di falsità in atti è indubbiamente la risposta sanzionatoria, che appare più grave con riferimento alle ipotesi di falsità commesse dai pubblici ufficiali (o incaricati di pubblico servizio). Appare opportuno, inoltre, precisare che gli atti pubblici o privati, informatici o cartacei, possono essere oggetto di:

- "falso materiale", che si verifica in presenza di una condotta che esclude la genuinità dell'atto (i.e. perché quest'ultimo è stato contraffatto, ossia compilato da persona diversa da quella all'apparenza autrice dello stesso, ovvero alterato, vale a dire

modificato in qualsiasi modo, in un momento successivo rispetto alla sua definitiva formazione);

- “falso ideologico”, che si ha, invece, allorquando nel documento si attestano fatti non conformi al vero.

Poiché le ipotesi di falsità sono molteplici, ci si limita a segnalare, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, che il reato di falso informatico potrebbe configurarsi nel caso in cui soggetti interni alla Fondazione, autonomamente o in concorso di terzi, rilasciasse/ro a terzi soggetti (ivi compresa la Pubblica Amministrazione) dichiarazioni, riportate in un documento elettronico (es. documento word o pdf), non conformi al vero o comunque alterasse/ro un documento informatico redatto da altri senza averne alcun diritto, agendo così nell’interesse o a vantaggio della Fondazione.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Il reato si configura nel caso di introduzione abusiva in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero di mantenimento del soggetto in tale sistema contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

La norma ha come obiettivo immediato e diretto la tutela della riservatezza del domicilio informatico, inteso quest’ultimo quale spazio ideale (ma anche fisico in cui sono contenuti i dati informatici) di pertinenza della sfera individuale, quale bene anche costituzionalmente protetto. Non è richiesto che il reato sia commesso ai fini di lucro o di danneggiamento del sistema: può pertanto realizzarsi anche qualora lo scopo sia quello di dimostrare la propria abilità o la vulnerabilità dei sistemi altrui, anche se, più frequentemente, l’accesso abusivo avviene al fine di danneggiamento o è propedeutico alla commissione di frodi o di altri reati informatici.

La condotta di introduzione si realizza ove si superi abusivamente le barriere di protezione del sistema informatico e/o telematico mentre la condotta alternativa del permanere nel domicilio informatico altrui presuppone un’introduzione legittima, in quanto effettuata con il consenso dell’avente diritto, che successivamente diviene illegittima per il venire meno dell’autorizzazione del proprietario o per il superamento del limite orario in cui l’accesso era consentito.

In entrambi i casi, è necessario che il sistema informatico o telematico sia protetto da misure di sicurezza, costituite, secondo l’orientamento prevalente, da ogni forma di sbarramento, anche di natura fisica, che sia volta a impedire il libero accesso al sistema da parte di terzi (ad esempio, la password o le chiavi di accesso o il sistema di vigilanza dell’ambiente in cui è

custodito il sistema stesso).

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui, soggetti interni alla Fondazione, anche in concorso con terzi, acquisissero o duplicassero dati o informazioni contenuti in un server, una volta introdottisi abusivamente in un sistema informatico altrui, protetto da password al fine di conseguire un vantaggio e nell'interesse della Fondazione.

Al comma 2 sono previste una serie di circostanze aggravanti, tra le quali assume particolare rilevanza quella che stabilisce l'aumento della pena "*...3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti*".

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Il reato si configura quando, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, comunica consegna, si mette in altro modo a disposizione di altri o si installano apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque si forniscono indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

La fattispecie in esame, a differenza di quella precedentemente esaminata, anticipa notevolmente la soglia della tutela penale, atteso che non si richiede, ai fini della sua configurazione, un accesso o un danneggiamento a sistemi informatici/telematici né il conseguimento di un qualche profitto da parte dell'autore del reato. Infatti, il reato è commesso da chi illegittimamente operi su codici di accesso, password o altri mezzi che consentono di introdursi nell'altrui domicilio informatico.

Tra tali strumenti possono farsi rientrare:

- mezzi di accesso fisici (chiavi meccaniche, tesserini magnetizzati di riconoscimento), tali mezzi sono consegnati al legittimo utilizzatore dal gestore del sistema e confluiscono, pertanto, in una forma di legittimazione e accesso controllato;
- mezzi di accesso memorizzati dall'utente (user, password, pin) rappresentati da una sequenza di elementi numerici, alfabetici o simbolici assegnati, in via esclusiva, all'utilizzatore dal gestore del sistema. Tali dati devono essere comunicati dall'utilizzatore al sistema informatico o telematico per l'accesso alle

FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS

Sede legale: piazza Duomo n. 5 - 24129 Bergamo - C.F. e P.I. 03385420165

Sede operativa: via Conventino n. 9 - 24125 Bergamo - tel. 035 0072100

email: direzione@fondazioneangelocustode.it - pec: fondazioneangelocustode@legalmail.it – www.fondazioneangelocustode.it

funzionalità/servizi da quest'ultimo erogati;

- mezzi di accesso biometrici, rappresentati da sistemi che raffrontano alcune caratteristiche fisiche dell'utente (impronte digitali, riconoscimento vocale, reticolo venoso della retina dell'occhio, ecc.), con quelle precedentemente memorizzate, abilitando l'accesso solo in caso di esatta corrispondenza fra quanto rilevato e quanto registrato.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui soggetti interni alla Fondazione, anche in concorso con terzi, per procurare un vantaggio alla Fondazione, nonché per ottenere per sé o per altri un profitto e arrecare ad altri un danno, si procurassero abusivamente e/o diffondessero o comunicassero codici o parole chiave idonei all'accesso non autorizzato a un sistema informatico o telematico altrui, che sia protetto da misure di sicurezza.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Il reato si configura qualora fraudolentemente vengano intercettate comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, si impediscano o si interrompano le suddette comunicazioni ovvero qualora si divulghi, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, il loro contenuto. L'intercettazione può avvenire sia mediante dispositivi tecnici (cd. sniffer) sia con l'utilizzo di software (c.d. spyware).

La norma tutela la riservatezza delle comunicazioni informatiche nonché la sicurezza stessa del sistema informatico o telematico, ossia la sua capacità tecnica ed attitudine a diffondere e veicolare comunicazioni tra più soggetti, in modo tale da precludere che il circuito, liberamente attivato e controllato dai soggetti che di tale sistema informatico e telematico si avvalgono, possa essere in qualche modo alterato, violando il rapporto fiduciario con il gestore della rete o stravolgendo i criteri prescelti circa l'accesso alle informazioni.

Le condotte illecite tipizzate dalla norma consistono nell'intercettare fraudolentemente, impedire o interrompere comunicazioni telematiche ovvero rilevarne il contenuto, sanzionando in tal modo ogni indebita captazione e rivelazione di contenuti illecitamente appresi. L'impedimento o interruzione delle comunicazioni può anche consistere in un rallentamento delle comunicazioni e può realizzarsi non solo mediante l'impiego di virus informatici, ma anche ad esempio sovraccaricando il sistema con l'immissione di numerose comunicazioni false (c.d. spamming).

Sotto questo ultimo profilo, la norma si riferisce a qualunque forma e qualunque strumento di divulgazione, ivi compresa la stessa via telematica, e quindi anche la diffusione del testo

della comunicazione via internet o attraverso qualsiasi altra rete.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui soggetti interni (anche in concorso con soggetti terzi) prendessero illecitamente cognizione di comunicazioni telematiche intercorrenti tra terzi soggetti ignari al fine di acquisire informazioni nell'interesse e a vantaggio della Fondazione, ovvero, al medesimo fine, interrompessero o impedissero tali comunicazioni.

Detenzione, diffusione e installazione di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, fuori dai casi consentiti dalla legge, si procuri, detenga, produca, riproduca, diffonda, importi, comunichi, consegna, metta in altro modo a disposizione di altri o si installino apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

La norma tutela la riservatezza, la segretezza e la libertà delle comunicazioni, informazioni o notizie trasmesse per via telematica o elaborate da sistemi informatici.

La condotta tipizzata consiste nell'installare apparecchiature, codici, programmi o altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.

Il reato sussiste se il fatto avviene fuori dei casi espressamente consentiti dalla legge: non vi rientrano quindi tutti gli atti di installazione posti in essere da soggetti autorizzati, a norma delle disposizioni del codice di procedura penale o di altre norme specifiche di legge, purché restino nei limiti previsti dalla legge.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui il tecnico informatico interno o la società che presta servizi informatici alla Fondazione in *outsourcing*, in concorso con un soggetto apicale e/o un soggetto subordinato installassero strumenti tali da influire sul libero scambio di comunicazioni relative a un sistema informatico e/o telematico, e tali da prendere cognizione, impedire o interrompere le comunicazioni stesse nell'interesse e a vantaggio della Fondazione.

Reati di Danneggiamento informatico

I reati di danneggiamento informatico di cui agli artt. 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies presentano alcuni elementi costitutivi comuni e taluni elementi distintivi che verranno esaminati separatamente. In linea generale, tutti i reati di danneggiamento

informatico sono posti a tutela della integrità dei cc.dd. beni informatici, rappresentati da dati informazioni e programmi, e del c.d. domicilio informatico (sistema informatico e telematico).

Sotto il profilo oggettivo, le norme sopra richiamate individuano quali condotte alternative penalmente sanzionate: la distruzione, il deterioramento, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui ovvero di un sistema telematico e/o informatico altrui, ovvero il rendere inservibile, in tutto o in parte, od ostacolare gravemente il funzionamento del predetto sistema.

Si intende per:

- distruzione: la eliminazione definitiva del dato o dell'informazione, ad esempio mediante smagnetizzazione del supporto informatico, che li contiene;
- deterioramento: la diminuzione apprezzabile della funzione strumentale del dato o dell'informazione;
- cancellazione: eliminazione definitiva, permanente e irreversibile del dato, informazione o programma, non più recuperabili;
- alterazione: qualsiasi modifica strutturale del dato o del programma che ne impedisca il corretto funzionamento
- soppressione: eliminazione materiale di un qualsiasi supporto informatico, su cui sono presenti dati, informazioni, programmi;
- rendere inservibile, in tutto o in parte, un sistema informatico/telematico: rendere il sistema inidoneo a svolgere la funzione sua propria;
- ostacolare gravemente il funzionamento di un sistema informatico/telematico: impedire il regolare e corretto funzionamento di un sistema.

Trattandosi di reati "a condotta libera", le suddette condotte criminose potranno essere realizzate con qualsiasi modalità e forma. Sotto il profilo soggettivo, è richiesta la coscienza e volontà di porre in essere le condotte sopra richiamate, con la consapevolezza della altruità della cosa (dati, informazioni, programmi o sistemi informatici/telematici) oggetto della condotta stessa (dolo generico).

Le pene sono aumentate se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Tale reato si configura nel caso in cui le condotte sopra indicate abbiano a oggetto dati, informazioni o programmi informatici altrui, appartenenti a soggetti pubblici o privati.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui soggetti interni, anche in concorso con soggetti terzi, manomettessero dati originali altrui o li sostituissero con altri nuovi e diversi nell'interesse e a vantaggio della Fondazione.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635-ter c.p.)

Il reato in esame si differenzia dal precedente sotto due profili: da un lato, le condotte ivi previste sono punite a titolo di attentato, pertanto è sufficiente, ai fini della sua commissione, che sia stato posto in essere un «fatto diretto a» distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere; dall'altro lato, che i dati, le informazioni e i programmi tutelati dalla norma devono essere "relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica [...] o comunque di interesse pubblico".

La norma ha quale peculiare finalità la tutela di tali dati informatici, considerati meritevoli di una maggior tutela rispetto ai dati, per così dire, 'comuni', in virtù del rapporto di pertinenza ovvero di strumentalità con un soggetto pubblico ovvero in ragione della loro idoneità a soddisfare esigenze di carattere pubblicistico, a prescindere dalla sua natura pubblica o privata.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui soggetti interni ponessero in essere qualsiasi condotta finalizzata a distruggere, deteriorare o cancellare dati, informazioni o programmi 'pubblici', nell'interesse e a vantaggio della Fondazione, indipendentemente dal fatto che la distruzione, il deterioramento, la cancellazione etc. avvenga effettivamente.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, vengano distrutti, danneggiati, resi in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui o se ne ostacoli gravemente il funzionamento.

Per quanto concerne le modalità di condotta, la norma in esame richiama l'art. 635-bis c.p. dal quale si differenzia perché quest'ultimo prevede il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, mentre l'art. 635-quater punisce il danneggiamento di sistemi informatici o telematici. Per la consumazione del reato in oggetto, il sistema su cui viene

perpetrata la condotta criminosa deve risultare danneggiato o reso, anche in parte, inservibile o ne deve venire ostacolato il funzionamento.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui soggetti interni anche in concorso con terzi ponessero in essere le condotte sopra indicate, ad esempio, introducendo un c.d. programma worm all'interno di un sistema telematico altrui, il cui effetto è di esaurire le capacità di memoria dell'elaboratore riproducendosi all'infinito, nell'interesse e a vantaggio della Fondazione.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui il fatto di cui all'art. 635-quater c.p. sia diretto a distruggere, danneggiare, rendere – in tutto o in parte – inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Al pari della fattispecie di cui all'art. 635-ter c.p., anche il reato in esame si configura come un delitto di attentato, la cui soglia di punibilità è, dunque, arretrata a «fatti diretti» a cagionare il danneggiamento di sistemi informatici/telematici 'pubblici', che soddisfano cioè esigenze di pubblico interesse connesse ai servizi essenziali della Fondazione nei settori nevralgici, come l'energia, le telecomunicazioni, i trasporti, le comunicazioni, i servizi sanitari/assistenziali e la difesa nazionale.

Pertanto, la condotta delittuosa non deve necessariamente cagionare l'evento di danno, bastando semplicemente che la stessa sia diretta a tale scopo. Se, poi, dalla condotta deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità, l'autore del reato verrà punito con una pena superiore.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui soggetti interni anche in concorso con terzi ponessero in essere atti diretti ad arrecare un danno a un sistema informatico essenziale, ad esempio, ai fini dell'erogazione e distruzione di energia elettrica, o a interromperne il corretto funzionamento, nell'interesse e a vantaggio della Fondazione.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1)

Il reato si configura nel caso in cui chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo

FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS

Sede legale: piazza Duomo n. 5 - 24129 Bergamo - C.F. e P.I. 03385420165

Sede operativa: via Conventino n. 9 - 24125 Bergamo - tel. 035 0072100

email: direzione@fondazioneangelocustode.it - pec: fondazioneangelocustode@legalmail.it – www.fondazioneangelocustode.it

funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Il reato punisce chiunque alteri il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o intervenga senza diritto su dati, informazioni o programmi contenuti in tali sistemi, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno a terzi.

Estorsione (art. 629 co. 3 c.p.)

Il reato punisce colui che mediante le condotte di cui agli articoli 615 *ter*, 617 *quater*, 617 *sexies*, 635 *bis*, 635 *quater* e 635 *quinquies* ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

B3 Aree a rischio

Sono state analizzate e vengono, di seguito, indicate le aree operative e i procedimenti che si ritengono maggiormente esposti al rischio nell'ambito della Fondazione:

- a) Definizione delle politiche e delle procedure di sicurezza;
- b) Assegnazione, gestione e cancellazione delle utenze di sistema e dei profili autorizzativi;
- c) Sicurezza dei dati;
- d) Sicurezza dei sistemi operativi;
- e) Sicurezza della rete interna e perimetrale;
- f) Sicurezza fisica;
- g) Gestione dei *back-up* e *restore* dei dati;
- h) Attribuzione, gestione, custodia delle *smart card*;
- i) Rapporti con gli Enti pubblici per l'ottenimento di accreditamenti, autorizzazioni ed altri titoli abilitativi all'esercizio di attività della Fondazione;
- j) La gestione delle pratiche relative ai ricoveri e alle prestazioni da tariffare e fatturare alla P.A.

B4 Destinatari

Destinatari della presente sezione della Parte Speciale sono tutti i soggetti apicali, nonché i

dipendenti in linea gerarchica e i collaboratori che operino nelle aree di attività a rischio (di seguito “Destinatari”). Attraverso apposite clausole contrattuali le prescrizioni della presente Parte speciale si applicano anche ai collaboratori esterni e ai partner della Fondazione. A questi ultimi soggetti è fatto obbligo di non subdelegare o subappaltare o comunque di conferire ad altri gli incarichi ricevuti dalla Fondazione, salvo espresso consenso della stessa, che si riserva in proposito la scelta ed il controllo in ordine all’idoneità dei soggetti interessati.

B5 Principi generali di comportamento

Nelle attività di cui sopra siano rispettate le seguenti regole di carattere generale:

- assicurare il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure interne;
- garantire la sicurezza fisica dei server al fine di evitare danni e interferenze al funzionamento dei sistemi informativi;
- provvedere al mantenimento della sicurezza delle dotazioni informatiche aziendali e della riservatezza dei propri dati di accesso, al fine di evitare un utilizzo fraudolento o improprio delle stesse;
- accedere esclusivamente alle aree dei sistemi informativi per le quali si è in possesso dei necessari profili di autorizzazione;
- utilizzare le risorse informatiche aziendali rispettando le misure di sicurezza stabilite dalla Fondazione (con particolare riguardo alla modifica e custodia delle password, all’utilizzo dei sistemi di protezione) evitando comportamenti che possano comprometterne il loro corretto funzionamento o generare danni a terze parti;
- implementare e gestire un inventario dei dispositivi attivi e controllo dei software installati;
- effettuare controlli periodici sulla corrispondenza delle abilitazioni concesse e il ruolo ricoperto dall’utente autorizzato;
- monitorare l’assegnazione e l’utilizzo di privilegi speciali (es. amministratore di sistema, etc.);
- conservare le smart card in luoghi atti a consentirne l’accesso e l’utilizzo unicamente ai soggetti previamente ed espressamente individuati.

Ai soggetti Destinatari è inoltre fatto espresso divieto di:

- utilizzare le risorse informatiche (es. *personal computer* fissi o portatili) assegnate per finalità diverse da quelle lavorative e/o contrarie a norma di legge vigenti o che possano costituire una minaccia per l'ordine pubblico, la tutela dei diritti umani o il buon costume;
- porre in essere condotte, anche con l'ausilio di soggetti terzi, miranti all'accesso a sistemi informativi altrui con l'obiettivo di:
 - acquisire abusivamente informazioni contenute nei suddetti sistemi informativi;
 - danneggiare, distruggere dati contenuti nei suddetti sistemi informativi;
 - utilizzare abusivamente codici d'accesso a sistemi informatici e telematici nonché procedere alla diffusione degli stessi;
- distruggere o alterare documenti informatici archiviati sulle *directory* di rete o sugli applicativi (se non espressamente autorizzati) e in particolare i documenti che potrebbero avere rilevanza probatoria in ambito giudiziario;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui o anche solo mettere in pericolo l'integrità e la disponibilità di informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o a esso pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- introdurre o trasmettere dati, informazioni o programmi al fine di distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili, ostacolare il funzionamento dei sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- alterare, mediante l'utilizzo di firma elettronica o comunque in qualsiasi modo, documenti informatici;
- utilizzare o installare programmi diversi da quelli autorizzati, individuati con il supporto delle risorse/consulenti IT;
- accedere ad aree riservate (quali server rooms, locali tecnici, ecc.) senza idonea autorizzazione, temporanea o permanente oppure mediante l'utilizzo di credenziali di altri soggetti interni abilitati;
- connettersi o consultare, navigare siti web o estrarre file dai siti stessi mediante **downloading non rispettando le policy IT prestabilite;**

FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS

Sede legale: piazza Duomo n. 5 - 24129 Bergamo - C.F. e P.I. 03385420165

Sede operativa: via Conventino n. 9 - 24125 Bergamo - tel. 035 0072100

email: direzione@fondazioneangelocustode.it - pec: fondazioneangelocustode@legalmail.it – www.fondazioneangelocustode.it

- aggirare o tentare di aggirare i meccanismi di sicurezza informatici (*antivirus, firewall, proxy server, ecc.*);
- lasciare il proprio personal computer sbloccato e incustodito;
- rivelare ad alcuno le proprie credenziali di autenticazione (nome utente e *password*) alla rete interna o anche ad altri siti/sistemi;
- detenere o diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici di terzi o di enti pubblici;
- intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- utilizzare in modo improprio gli strumenti di firma digitale assegnati;
- firmare atti o documenti che abbiano rilevanza esterna per la Fondazione in assenza di poteri formalmente attribuiti;
- alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione, o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione, al fine di procurare un vantaggio per la Fondazione;
- trasmettere documenti in formato elettronico contenenti dati falsi e/o alterati;
- installare, duplicare o diffondere a terzi programmi (*software*) senza essere in possesso di idonea licenza o in dispregio dei diritti consentiti dalla licenza acquistata (es. numero massimo di installazioni o di utenze), nonché duplicare, senza autorizzazione, programmi per elaboratore;
- diffondere, senza autorizzazione, mediante immissione in un sistema di reti telematiche con connessioni di qualsiasi genere, opere dell'ingegno – o parti di esse – protette dal diritto d'autore.

B6 Principi di attuazione dei comportamenti

In aggiunta alle norme di comportamento generale di cui al precedente paragrafo 5, per la specifica prevenzione dei reati sopra indicati rilevano altresì le attività intraprese dalla Fondazione per assicurare la conformità della struttura organizzativa e dei processi interni alle disposizioni dettate dal Regolamento UE 679/2016, in materia di protezione dei dati personali.

L'individuazione delle attività sensibili e la predisposizione dei protocolli specifici di comportamento per la prevenzione dei reati sopra menzionati verranno compiute tenendo conto di quanto emerso nel corso dello svolgimento dell'attività di *risk assessment* e di *gap analysis* propedeutiche all'adeguamento della Fondazione alle prescrizioni contenute nel Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali ("*General Data Protection Regulation* – GDPR"), nonché delle misure tecniche e organizzative che saranno stabilite allo scopo di tutelare la riservatezza e l'integrità dei dati personali raccolti e comunque trattati dalla Fondazione.

SEZIONE C
I reati in materia di salute e sicurezza su lavoro

Ai sensi dell'art. 25-septies del Decreto

C1 Le fattispecie di reato

In riferimento alla commissione dei reati di cui all'art. 25-septies del D.lgs. 231/2001, la mappatura del rischio aziendale della Fondazione Onlus ha rilevato un rischio medio per la commissione di tali reati.

Reati ex art. 25-septies D.lgs. 231/2001 Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.	Rischio MEDIO
---	---------------

La Legge 3 agosto 2007 n. 123 recante “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia” ha ampliato la responsabilità dell’ente introducendo, tra i reati-presupposto, l’art. 25-septies che è stato poi sostituito dall’art. 300 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’art. 25-septies punisce i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi violando le norme antinfortunistiche e la tutela della salute sul lavoro.

Le fattispecie richiamate sono:

- **L’omicidio colposo ex art. 589 del Codice penale**

Tale fattispecie di reato si configura qualora sia cagionata per colpa la morte di una o più persone e comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria pari a 1.000 quote e delle sanzioni interdittive per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. Qualora tale reato sia commesso violando le norme sulla tutela e sicurezza sul lavoro si applica all’ente la sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote nonché le sanzioni interdittive per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

- **Le lesioni personali colpose gravi o gravissime ex art. 590 del Codice penale**

Tale fattispecie di reato punisce chiunque cagioni per colpa, una lesione grave o gravissima, violando le norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS

Sede legale: piazza Duomo n. 5 - 24129 Bergamo - C.F. e P.I. 03385420165

Sede operativa: via Conventino n. 9 - 24125 Bergamo - tel. 035 0072100

email: direzione@fondazioneangelocustode.it - pec: fondazioneangelocustode@legalmail.it – www.fondazioneangelocustode.it

In tal caso si applica la sanzione pecuniaria per un valore non superiore a 250 e le sanzioni interdittive per un periodo non superiore a sei mesi.

Le lesioni personali, ex art. 583 comma 1 del Codice penale, sono gravi se dal fatto deriva:

- una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Le lesioni personali, ex art. 583 comma 2 del Codice penale, sono gravissime se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente grave difficoltà della favella.

Per quanto concerne la natura di reato colposo, l'art. 43, terzo comma, del Codice penale, afferma che *“il delitto è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.”*

C1.1 Valutazioni generali

Al fine di garantire un ambiente di lavoro sicuro e l'integrità fisica e psichica dei lavoratori nonché il pieno rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza del lavoro, la Fondazione Onlus adotta un'organizzazione basata sui seguenti principi e norme di comportamento:

1. evitare i rischi;
2. valutare i rischi che non possono essere valutati;
3. combattere i rischi alla fonte;
4. tenere conto del grado di evoluzione della tecnica;
5. sostituire ciò che è pericoloso con ciò che lo è meno o che non lo è;
6. programmare la prevenzione;
7. impartire adeguate istruzioni ai lavoratori;
8. dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle di protezione

FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS

Sede legale: piazza Duomo n. 5 - 24129 Bergamo - C.F. e P.I. 03385420165

Sede operativa: via Conventino n. 9 - 24125 Bergamo - tel. 035 0072100

email: direzione@fondazioneangelocustode.it - pec: fondazioneangelocustode@legalmail.it – www.fondazioneangelocustode.it

individuale.

C2 Aree a rischio

La Fondazione ha individuato le attività sensibili, cioè quelle attività nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati richiamati dall'art. 25-*septies* del Decreto, per le quali si rimanda agli specifici allegati.

Le procedure sono di seguito così codificate:

Ps1 - Individuazione, analisi e gestione dei rischi;

Ps2 - Gestione appalti e subappalti;

Ps3 - Sorveglianza sanitaria;

Ps4 - Formazione e informazione per la sicurezza;

Ps5 - Conformità normativa;

Ps6 - Comunicazione e coinvolgimento del personale;

Ps7 - Gestione manutenzione attrezzature e DPI;

Ps8 - Scelta fornitura e uso dei DPI;

Ps9 – Emergenza e primo soccorso;

Ps10 – Impianti F-GAS.

Ps1 - Individuazione, analisi e gestione dei rischi

Scopo della procedura è di descrivere le modalità adottate dall'azienda per individuare in continuo i pericoli, valutare i rischi connessi ai pericoli individuati, verificare ed eventualmente aggiornare l'analisi dei rischi, nel caso in cui si verificano modifiche riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro, determinare le misure di controllo atte a mitigare i rischi per la sicurezza nei luoghi di lavoro, indagare gli incidenti avvenuti o mancati, monitorare il rispetto delle prescrizioni di legge in materia di salute e la sicurezza sul lavoro, monitorare e misurare periodicamente le prestazioni in materia di salute e la sicurezza sul lavoro. Inoltre, laddove si verificano modifiche che interessino anche la salute e sicurezza dei fornitori, la procedura intende fornire le modalità per coinvolgerli.

Ps2 - Gestione appalti e subappalti

Scopo della procedura è quello di definire obblighi ed operazioni da espletare nell'ambito della sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro, in occasione dello svolgimento di attività lavorative all'interno della struttura da parte di lavoratori non dipendenti dalla struttura stessa. La procedura si applica nell'effettuazione di attività lavorative da parte di lavoratori non subordinati al datore di lavoro e all'organizzazione della Fondazione Angelo Custode, in luoghi di lavoro nella disponibilità giuridica dello stesso, escludendo semplici attività di consegna di materiali e attrezzature, accessi di rappresentanti o tecnici a scopo commerciale, attività nel campo di applicazione del Titolo IV del D.lgs. 81/08, per le quali vengono attuate misure specifiche con la collaborazione del coordinatore appositamente individuato.

Ps3 - Sorveglianza sanitaria

La procedura definisce le modalità di applicazione dell'obbligo di sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori, come previsto dal D.lgs. 81/08.

Gli obblighi di sorveglianza sanitaria si applicano a tutto il personale subordinato o equiparato (es. somministrazione lavoro, co.co.pro. ecc.) per il quale la VR ha evidenziato rischi significativi per la salute.

Ps4 - Formazione e informazione per la sicurezza

La procedura definisce le modalità di applicazione dell'obbligo di informazione e formazione dei lavoratori, come previsto dal D.lgs. 81/08. La presente procedura tiene conto della pubblicazione dell'ASR del 21/12/11 e del 22/02/12, nonché del DI 06/03/2013 e dell'ASR 07/07/2016.

Ps5 - Conformità normativa

La procedura ha lo scopo di descrivere le modalità adottate dall'organizzazione per la gestione degli audit interni, eseguiti al fine di stabilire se la gestione degli adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro siano conformi rispettivamente ai requisiti normativi, e se siano efficacemente attuati e mantenuti aggiornati.

Ps6 - Comunicazione e coinvolgimento del personale

La procedura descrive le modalità adottate dall'azienda per ottenere il sostegno e l'impegno di tutti i partecipanti all'attività per mantenere e implementare un adeguato coinvolgimento nell'individuazione dei pericoli e valutazione dei rischi e la determinazione dei controlli, nell'indagine degli incidenti avvenuti o mancati, nella consultazione nel caso in cui si verificano eventuali modifiche riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori ed in attività di sorveglianza esterna.

Ps7 - Gestione manutenzione attrezzature e DPI

La procedura ha lo scopo di assicurare la corretta gestione delle attrezzature in dotazione al personale e presente in magazzino, delle autovetture aziendali, degli impianti in funzione del mantenimento del loro stato e delle prescrizioni di legge in materia di sicurezza.

Per ogni sede operativa, l'azienda definisce uno specifico elenco delle attrezzature in dotazione, con particolare riguardo ai dispositivi elettromedicali, indicando ove opportuno la tipologia e frequenza delle manutenzioni di tali infrastrutture.

Ps8 - Scelta fornitura e uso dei DPI

La procedura definisce le modalità di scelta, acquisto, fornitura ai lavoratori e controllo periodico dell'impiego dei Dispositivi di Protezione Individuale previsti in base alla Valutazione dei Rischi (D.lgs. 81/08). Tutti i DPI devono possedere i requisiti essenziali di salute e di sicurezza previsti dalla normativa vigente e la relativa marcatura CE e nota informativa.

L'amministrazione è incaricata dell'individuazione sul mercato di fornitori che, a parità di prestazioni del DPI, garantiscono il miglior costo e più brevi tempi di consegna.

L'elenco delle attività sensibili è periodicamente aggiornato, in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione, secondo le procedure previste dal Modello.

C3 Principi generali di comportamento

Nelle attività sopra individuate è obbligatorio attenersi alle seguenti regole di carattere generale:

- i rischi in materia di sicurezza e salute sul lavoro siano individuati (e monitorati periodicamente) tenendo in adeguata considerazione la struttura organizzativa, la natura delle attività, l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, l'organizzazione del personale;
- mantenere aggiornato l'organigramma aziendale in materia salute e sicurezza sul lavoro anche con riferimento a eventuali incarichi affidati esternamente, in modo che risultino sempre aderenti all'effettiva organizzazione interna;
- definire e periodicamente aggiornare il piano di intervento delle azioni di prevenzione e protezione sulla base del risultato della valutazione dei rischi effettuata, nonché i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute;

- diffondere adeguate procedure/istruzioni operative volte alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, sorvegliando sull'effettivo rispetto delle procedure stesse. Le procedure/istruzioni operative siano mantenute aggiornate al fine di garantire la coerenza con la prassi operativa aziendale e l'efficacia nel prevenire il rischio di commissione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- definire le modalità di individuazione, segnalazione e comportamento da tenere in caso di emergenze, sia per gli addetti alla gestione delle specifiche emergenze che per gli altri soggetti che possano esserne coinvolti;
- individuare formalmente le figure specifiche ex D.lgs. 81/2008 e designarle mediante atti di nomina/elezione che devono essere sempre resi disponibili;
- garantire la tracciabilità degli infortuni registrati (anche lievi), di *near miss*, di eventuali non conformità e delle correlate azioni correttive e preventive assunte;
- garantire evidenza di eventuali violazioni di norme e/o di procedure/istruzioni operative, così come delle sanzioni comminate e dei provvedimenti disciplinari eventualmente intrapresi.

Le regole sopra individuate si applicano nell'ambito di tutte le attività e di tutti i siti presso i quali operano sia lavoratori della Fondazione, sia gli eventuali lavoratori dipendenti di imprese esterne e/o lavoratori autonomi a cui la Fondazione affida lavori, servizi e forniture in appalto e/o mediante contratto d'opera o di somministrazione.

Con particolare riguardo ai lavori affidati a ditte esterne:

- i contratti siano sottoscritti dai soggetti dotati dei necessari poteri e siano definiti secondo le modalità e le procedure previste dal D.lgs. 81/2008;
- il datore di lavoro/gli eventuali preposti nominati verifichino che gli appaltatori operino in modo compatibile e congruo con le indicazioni in materia di sicurezza formalmente definite;
- sia garantita la tracciabilità di eventuali contestazioni in caso di lavori eseguiti in carenza delle misure di sicurezza previste (comportamento non conforme rilevato, sanzioni comminate, azioni correttive individuate).

È inoltre fatto espresso divieto di:

- attuare e/o collaborare alla realizzazione di comportamenti tali che possano integrare le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate o che possano

rappresentare violazioni delle disposizioni previste nel Codice di comportamento e/o nelle istruzioni/procedure operative adottate dalla Fondazione;

- utilizzare, nello svolgimento delle attività identificate a rischio, macchinari, attrezzature, materiali e dispositivi di protezione individuali non adeguati e/o non conformi alle normative vigenti per le specifiche operazioni da svolgere;
- disattivare o rendere anche parzialmente inefficienti dispositivi di protezione e/o di emergenza e sicurezza;
- occultare fatti e avvenimenti il cui verificarsi abbia costituito un pericolo potenziale per la salute e sicurezza dei lavoratori;
- chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione;
- nell'ambito degli interventi e attività di cui si è incaricati, svolgere attività e operazioni al di fuori delle aree specificatamente identificate o ad aree di lavoro alle quali non si è autorizzati;
- per i consulenti e collaboratori, utilizzare macchinari, attrezzature, materiali di proprietà della Fondazione, senza la necessaria autorizzazione.

C4 Protocolli Specifici di prevenzione

Tutto il personale della Fondazione e in particolare coloro che assumono specifiche responsabilità in relazione al disposto del D.lgs. 81/08, sono tenuti a operare secondo le norme e i principi di comportamento di seguito riportati:

- a. rispettare la normativa e le procedure interne al fine della protezione collettiva e individuale, esercitando in particolare ogni opportuno controllo e attività idonee a salvaguardare la salute e la sicurezza dei collaboratori esterni e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro;
- b. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- c. segnalare immediatamente al Presidente o al proprio superiore le anomalie dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza;
- d. intervenire direttamente, a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, compatibilmente con le proprie competenze e possibilità;

FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS

Sede legale: piazza Duomo n. 5 - 24129 Bergamo - C.F. e P.I. 03385420165

Sede operativa: via Conventino n. 9 - 24125 Bergamo - tel. 035 0072100

email: direzione@fondazioneangelocustode.it - pec: fondazioneangelocustode@legalmail.it – www.fondazioneangelocustode.it

- e. sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- f. sottoporsi agli interventi formativi previsti;
- g. contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

La Fondazione, nella persona del Datore di lavoro, coadiuvato dal Responsabile per la Salute e Sicurezza dei Lavoratori, dal Medico Competente e dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, si impegna al rispetto dei seguenti adempimenti previsti dal D.lgs. 81/08:

- h. elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi secondo i criteri previsti dal D.lgs. 81/08; individuare e rilevare i rischi con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza;
- i. individuare e gestire le misure di protezione collettiva e/o individuali atte a contenere o a eliminare i rischi, valutando la presenza di norme e regolamenti tecnici, identificando le attività per le quali prevedere l'impiego di DPI (Dispositivi di Prevenzione Individuale), definendo i criteri che garantiscano l'adeguatezza dei DPI forniti e prevedendo al contempo le modalità di consegna e mantenimento dei DPI;
- j. definire idonei requisiti tecnico-professionali che possono trarre origine anche da specifici disposti normativi;
- k. predisporre specifici piani per la gestione della lotta agli incendi e primo soccorso in caso di emergenza;
- l. verificare nella assegnazione degli appalti o di prestazioni d'opera, disciplinate dall'art. 26 e dal Titolo IV del D.lgs. 81/2008, che il soggetto esecutore delle lavorazioni deve possedere idonei requisiti tecnico-professionali, verificati anche attraverso l'iscrizione alla CCIAA. Esso dovrà dimostrare il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del proprio personale, anche attraverso la presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Se necessario, il soggetto esecutore deve inoltre presentare all'INAIL apposita denuncia per le eventuali variazioni totali o parziali dell'attività già assicurata;
- m. verificare con particolare riferimento alle forniture di servizi edili, eventualmente necessari per la manutenzione degli stabili, la definizione degli accessi e delle attività esercitate sul sito da parte dei terzi, con valutazione specifica dei rischi interferenti legali alla loro presenza e relativa redazione della prevista documentazione di coordinamento sottoscritta da tutti i soggetti esterni coinvolti e prontamente adeguata in caso di variazioni nei presupposti dell'intervento;
- n. assicurare che i luoghi di lavoro siano progettati anche nel rispetto dei principi ergonomici, di comfort e di benessere, e sottoposti a regolare manutenzione;

- o. assicurare preliminarmente all'attribuzione di una qualsiasi mansione al lavoratore la presenza dei requisiti sanitari, in base a quanto evidenziato in fase di valutazione dei rischi, dalla quale, inoltre, scaturisce la formulazione del protocollo sanitario da parte del medico competente;
- p. verificare che il Medico Competente attui correttamente e costantemente i protocolli sanitari e le procedure relative alla sorveglianza sanitaria, partecipi regolarmente alle riunioni di coordinamento con il RSPP, il Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e il Datore di Lavoro stesso e che sia in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento di tale funzione; assicurare che tutto il personale riceva opportune informazioni circa le corrette modalità di espletamento dei propri incarichi, che sia formato e, nei casi previsti dalla normativa, opportunamente addestrato. Di tale formazione e/o addestramento sia prevista una verifica documentata;
- q. promuovere la comunicazione interna tra i lavoratori, la comunicazione con gli utenti, paziente, fornitori e altri visitatori presenti sul luogo di lavoro e il coinvolgimento dei lavoratori nell'identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e definizione delle misure di tutela;
- r. verificare che le attrezzature e gli impianti acquistati e/o installati siano conformi a quanto previsto dalla normativa vigente (es. marcatura CE, possesso di dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore, ecc.);
- s. assicurare che tutte le attrezzature, i macchinari e gli impianti che possono avere impatti significativi in materia di Salute e Sicurezza sono assoggettati a protocolli di manutenzione programmata con tempistiche e modalità anche definite dai fabbricanti.

C5 Informativa specifica

Per il controllo circa l'effettiva implementazione delle disposizioni previste dal D.lgs. 81/2008:

- il datore di lavoro aggiorni periodicamente l'Organismo di Vigilanza in merito alle tematiche relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- il RSPP e il medico competente comunichino senza indugio all'Organismo di Vigilanza le eventuali carenze, anomalie e inadempienze riscontrate nell'ambito delle attività di rispettiva competenza;
- il RSPP relazioni all'Organismo di Vigilanza della Fondazione eventuali modifiche apportate al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e/o alle procedure/istruzioni operative del sistema di gestione della sicurezza.

C6 Vigilanza e modifica delle misure di prevenzione e controllo

L'Organismo di Vigilanza vigila sul rispetto delle prescrizioni di cui ai paragrafi precedenti. L'OdV, nell'esercizio delle proprie funzioni, può richiedere l'assistenza di competenti consulenti esterni per effettuare audit o analisi volte a ottenere formale valutazione riguardo ai seguenti aspetti:

- la corretta metodologia di individuazione, valutazione, misurazione e controllo dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- la conformità delle misure adottate dalla Fondazione al presente Modello e alla normativa vigente.

I risultati della valutazione operata dai consulenti esterni sono comunicati tramite apposita relazione all'Organismo di Vigilanza per le opportune osservazioni e valutazioni.

L'Organismo di Vigilanza, alla luce dei risultati ispettivi di cui sopra, propone l'eventuale aggiornamento del Modello e/o delle procedure previste per la sua attuazione.

C7 Ruoli e responsabilità

Il responsabile ultimo della gestione del sistema salute e sicurezza è il Datore di lavoro, il quale è supportato da:

- Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che è il soggetto che possiede le capacità e i requisiti richiesti nel D.lgs. 81/2008 e risponde nei confronti del Datore di lavoro ai fini del coordinamento del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione;
- Medico Competente;
- Dirigenti responsabili che, ex art. 2, comma 1, lettera *d*), D.lgs. 81/2008, sono coloro che attuano le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando sulla stessa;
- Preposti che sono definiti dall'art. 2, comma 1, lettera *e*), come coloro che sovrintendono l'attività lavorativa e verificano che i lavoratori rispettino le direttive ricevute esercitando anche poteri di iniziativa. Sono soggetti preposti principalmente i responsabili di funzione/ufficio, i coordinatori e gli assistenti;
- Addetti alle emergenze, alla prevenzione incendi e al pronto soccorso.
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *i*), è colui che deve rappresentare i lavoratori in materia di salute e sicurezza nello svolgimento dell'attività lavorativa.

FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS

Sede legale: piazza Duomo n. 5 - 24129 Bergamo - C.F. e P.I. 03385420165

Sede operativa: via Conventino n. 9 - 24125 Bergamo - tel. 035 0072100

email: direzione@fondazioneangelocustode.it - pec: fondazioneangelocustode@legalmail.it – www.fondazioneangelocustode.it

C8 Il sistema di gestione della sicurezza: riferimenti normativi

L'art. 30 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 «Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro» disciplina i Modelli di Organizzazione e di Gestione prevedendo che:

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

d) alle attività di sorveglianza sanitaria;

e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo

FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS

Sede legale: piazza Duomo n. 5 - 24129 Bergamo - C.F. e P.I. 03385420165

Sede operativa: via Conventino n. 9 - 24125 Bergamo - tel. 035 0072100

email: direzione@fondazioneangelocustode.it - pec: fondazioneangelocustode@legalmail.it – www.fondazioneangelocustode.it

devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11.

SEZIONE D
I reati ambientali

Ai sensi dell'art. 25-undecies del Decreto

D1 Le fattispecie di reato

Di seguito le potenziali fattispecie di reato applicabili alla Fondazione richiamate dall'art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001:

- Inquinamento ambientale *ex art. 452-bis c.p.*;
- Disastro ambientale *ex art. 452-quater c.p.*;
- Delitti colposi contro l'ambiente *ex art. 452-quinquies c.p.*;
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività *ex art. 452-sexies c.p.*;
- Delitti associativi aggravati *ex art. 452-octies c.p.*;
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto *ex art. 733-bis c.p.*;
- Scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee *ex art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13, D.lgs. 152/2006*;
- Abbandono di rifiuti *ex art. 255 D.lgs. 152/2006*;
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata *ex art. 256, commi 1, 3, 5 e 6, D.lgs. 152/2006*;
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, e mancata comunicazione all'autorità competente entro i termini normativamente previsti ovvero omessa bonifica del sito secondo quanto prescritto dal progetto approvato dall'autorità competente *ex art 257, commi 1 e 2, D.lgs. 152/2006*;
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari *ex art. 258, comma 4, secondo periodo, D.lgs. 152/2006*;
- Traffico illecito di rifiuti *ex art. 259, comma 1, D.lgs. 152/2006*;
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti *ex art. 452-quaterdecies, commi 1 e 2, c.p. ;*
- Falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti *ex art. 260-bis, D.lgs. 152/2006*;

- Superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell'aria ex art. 279, comma 5, D.lgs. 152/2006
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono ex art. 3, comma 6, Legge 549/1993.

D2 Principi generali di comportamento

Gli esponenti, i dipendenti e i collaboratori della Fondazione sono tenuti a osservare i seguenti principi generali:

- monitorare periodicamente la normativa applicabile in materia ambientale, osservare leggi e regolamenti applicabili alla realtà operativa della Fondazione e le procedure interne dalla stessa adottate in ottemperanza alla valutazione dei rischi ambientali effettuata e alle misure di prevenzione conseguentemente definite;
- integrare le analisi di valutazione dei rischi ambientali potenzialmente applicabili nel caso in cui si rilevassero aggiornamenti normativi o rilevanti modifiche nell'organizzazione e/o nelle attività svolte dalla Fondazione;
- definire ruoli, compiti, responsabilità in materia ambientale, anche con riferimento a eventuali incarichi affidati esternamente, coerenti con le responsabilità assegnate;
- garantire la tracciabilità di eventuali incidenti/non conformità rilevati, delle azioni correttive e preventive individuate e della verifica di efficacia delle azioni adottate.

Inoltre, è fatto divieto, a tutti i soggetti destinatari del Modello:

- attuare e/o collaborare alla realizzazione di comportamenti tali che possano integrare le fattispecie di reato sopra considerate o che possano rappresentare violazioni delle disposizioni previste nel Codice di comportamento e/o nelle procedure operative adottate dalla Fondazione;
- abbandonare e depositare in modo incontrollato i rifiuti;
- mescolare diverse categorie di rifiuti pericolosi ovvero i rifiuti pericolosi con quelli che non lo sono;
- violare gli obblighi di comunicazione, tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti;
- effettuare o predisporre attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
- falsificare o alterare il certificato di analisi dei rifiuti.

Le regole qui descritte non si sostituiscono alle prerogative e responsabilità previste dalla normativa vigente in materia ma costituiscono un presidio ulteriore di controllo e verifica dell'esistenza, efficacia e adeguatezza della struttura e organizzazione adottata dalla Fondazione in ossequio alla normativa speciale in materia ambientale.

D3 Aree a rischio

La Fondazione ha individuato le seguenti attività sensibili nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati richiamati dall'art. 25-*undecies* del Decreto:

- Raccolta, prelievo, trasporto, smaltimento dei rifiuti speciali e materiali organici;
- Gestione impianti F-Gas.

Le procedure per la prevenzione di tali reati sono così codificate:

P_016 - Procedura per la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali;

All_1 – Gestione e smaltimento rifiuti speciali;

Doc. 27 – Modalità di prelievo, conservazione, smaltimento e trasporto materiali organici;

Doc. 21 – Protocollo e procedura smaltimento rifiuti;

Doc. 15 – Protocollo – Procedure per la gestione dei rifiuti;

Doc. 27 – Protocollo di gestione dei rifiuti.

D4 Procedure

P_016 - Procedura per la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali.

La presente procedura si applica solo ai Consultori Familiari della Fondazione Angelo Custode Onlus ed assolve lo scopo di definire le modalità operative del processo di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali quali, per lo più, rifiuti derivanti dallo svolgimento dell'attività ginecologica e di ostetrica.

La Procedura prescrive le modalità di confezionamento dei rifiuti e di deposito temporaneo presso un apposito locale nell'attesa che la ditta esterna incaricata prelevi i relativi rifiuti e proceda nello smaltimento degli stessi conformemente alla normativa vigente.

L'impresa assegnataria supporterà i Consultori Familiari della Fondazione nella tenuta dei Registri di carico e scarico, delle scritture previste *ex lege* nonché nell'elaborazione del MUD

per la denuncia annuale al Catasto Rifiuti.

All_1 – Gestione e smaltimento rifiuti speciali.

La procedura si applica solo alla struttura RSD Casa Amoris Laetitia e definisce le modalità di raccolta dei rifiuti, che devono essere riposti in specifici contenitori e conservati in depositi temporanei appositamente adibiti, nonché le modalità di smaltimento dei rifiuti, compito affidato ad una Ditta esterna Specializzata, in quanto la predetta struttura produce rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.

La procedura prevede, altresì, che la compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi è a carico della Ditta incaricata con successivo controllo da parte dell'Ufficio Amministrazione sia della regolarità di quanto riportato che dell'etichettatura dei rifiuti in maniera conforme alla normativa nonché del rilascio da parte del trasportatore della copia del formulario di identificazione dei rifiuti.

La Ditta Specializzata redigerà il MUD e la relazione inerente alla regolare gestione dei rifiuti segnalando eventuali anomalie e/o difformità alla Direzione.

Doc. 27 – Modalità di prelievo, conservazione, smaltimento e trasporto materiali organici.

La presente procedura si applica solo alla struttura RSD Casa Amoris Laetitia ed assolve lo scopo di illustrare al personale infermieristico le modalità di esecuzione delle varie tipologie di prelievo di sangue, di liquidi e di altri materiali biologici, le modalità di conservazione degli stessi e del loro successivo trasporto presso il Laboratorio di Analisi, nonché le modalità di smaltimento degli oggetti utilizzati per l'esecuzione di tali attività.

Doc. 21 – Protocollo e procedura smaltimento rifiuti.

La presente procedura si applica solo alla struttura CDD Koinonia ed, in particolare, al personale sanitario e non al personale che eroga assistenza (infermieristico, educativo, assistenziale ecc.). Obiettivo della procedura è definire le modalità di raccolta, deposito e smaltimento sia dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, che dei rifiuti sanitari non pericolosi e assimilati a quelli urbani, al fine di ridurre la pericolosità.

Doc. 15 – Protocollo – Procedure per la gestione dei rifiuti.

Scopo della presente procedura, applicabile solo all'Istituto di Riabilitazione Angelo Custode, è di definire le modalità di gestione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e dei rifiuti sanitari non pericolosi e assimilati a quelli urbani, e, nello specifico, di prescrivere specifiche modalità di raccolta, deposito e smaltimento al fine di diminuirne la pericolosità e di conformarsi alle previsioni normative.

FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS

Sede legale: piazza Duomo n. 5 - 24129 Bergamo - C.F. e P.I. 03385420165

Sede operativa: via Conventino n. 9 - 24125 Bergamo - tel. 035 0072100

email: direzione@fondazioneangelocustode.it - pec: fondazioneangelocustode@legalmail.it – www.fondazioneangelocustode.it

La procedura si applica al personale sanitario e non al personale che eroga assistenza educativa, scolastica, inclusi gli addetti alle pulizie.

Doc. 27 – Protocollo di gestione dei rifiuti.

La presente procedura si applica solo alla struttura RSD MICHAEL ed assolve lo scopo di definire le modalità di smaltimento dei rifiuti speciali potenzialmente infetti, attraverso l'utilizzo di appositi contenitori in attesa dello smaltimento, e ne definisce le modalità di chiusura e di compilazione nonché le modalità di registrazione del carico e dello scarico dei rifiuti medesimi.

Il MUD annuale dovrà essere conservato insieme al registro ed ai formulari archiviati.

D5 Protocolli Specifici di prevenzione

Tutti i soggetti che operano a vario titolo in nome o per conto della Fondazione sono tenuti ad operare secondo le norme e i principi di comportamento di seguito riportati:

- a. Nell'ambito della produzione dei rifiuti sono favoriti quei prodotti che possono in tutto o in parte essere recuperati. È inoltre, favorito, nei limiti delle caratteristiche tecniche e delle norme igienico-sanitarie il riuso degli stessi;
- b. Nell'ambito della raccolta dei rifiuti sia assicurata la corretta differenziazione dei rifiuti e prevenuta ogni miscelazione illecita, garantendo al contempo la corretta gestione dei depositi temporanei sulla base della tipologia e dei quantitativi di rifiuti prodotti, tenendo anche in considerazione la presenza di eventuali rifiuti sanitari;
- c. Nell'ambito del trasporto sia assicurata la corretta gestione degli adempimenti per controllare il trasporto dei rifiuti fino al momento dell'arrivo alla destinazione finale (gestione dei formulari e dei registri carico/scarico) e la disponibilità della documentazione pertinente;
- d. Nell'ambito del trasporto e smaltimento dei rifiuti sia verificato che il soggetto individuato per l'esecuzione dei trasporti e lo smaltimento dei rifiuti posseda i prescritti requisiti tecnico – professionali richiesti dalla normativa vigente.

SEZIONE E **I reati tributari**

Ai sensi dell'art. 25-*quinqüesdecies* del Decreto

E1 Ambito applicativo e obiettivi

La presente sezione è relativa alla prevenzione dei reati tributari e ha lo scopo di:

- individuare e illustrare le fattispecie di reato incluse tra i reati tributari per i quali, in caso di commissione da parte di soggetti della Fondazione con contemporaneo interesse o vantaggio per la Fondazione, è prevista la responsabilità amministrativa in capo alla Stessa, ai sensi del D.lgs. 231/01;
- indicare i principi di comportamento generali e procedurali che gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti, nonché i consulenti e partner della Fondazione, sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del modello per quanto inerente i reati tributari;
- fornire all'Organismo di Vigilanza, ed ai responsabili delle funzioni della Fondazione gli elementi di riferimento per l'esercizio delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

E2 Inquadramento normativo

Il 17 dicembre 2019 è stato approvato in via definitiva il d.d.l. n. S.1638 e, di conseguenza, la conversione in legge del "Decreto fiscale", collegato alla legge di Bilancio 2020 (Decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124).

Il testo della disposizione aggiunge l'art.25-*quinqüesdecies* al D.lgs. 231/2001 con l'inserimento, nel catalogo dei reati presupposto, di taluni dei reati tributari previsti dal D.lgs. 74/2000.

Ulteriori modifiche legislative sono intervenute per effetto del D.lgs. n. 75/2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 luglio 2020), che ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2017/1371, meglio nota come "Direttiva PIF", relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. In particolare, l'art. 5 del D.lgs. n. 75/2000 ha introdotto, all'art. 25-*quinqüesdecies* del D.lgs. 231/2001, il co. 1-bis, in relazione alla commissione di taluni dei reati tributari previsti dal D.lgs. 74/2000 se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, da cui possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10 milioni di euro, così come

modificato dal D.lgs. n. 156/2022.

Di seguito si riporta una breve descrizione dei reati previsti dall'art. 25- quinquiesdecies co. 1 e co. 1-bis del D.lgs. 231/2001, dopo aver richiamato alcune delle norme definitorie previste dall'art. 1 del D.lgs. n.74/2000 (disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto) di particolare importanza per la corretta interpretazione delle singole fattispecie costituenti reato.

Fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Trattasi di documentazione attestante operazioni, in tutto o in parte, prive di riscontro nella realtà. La falsità può discendere da tre ordini di ragioni:

- Falsità in senso oggettivo (c.d. fatture oggettivamente inesistenti): il documento attesta un fatto, sia esso cessione di beni o prestazione di servizi, mai avvenuto, in tutto o in parte;
- Falsità soggettiva (c.d. fatture soggettivamente inesistenti): le operazioni, siano esse cessioni o prestazioni, sono effettivamente avvenute, ma tra soggetti diversi da quelli indicati nella documentazione;
- Sovrafatturazione: la misura dell'Imposta sul Valore Aggiunto o dei corrispettivi indicata in fattura risulta superiore a quella reale, ossia superiore a quanto corrisposto dal cessionario o da colui che riceve il servizio.

Assume rilevanza anche l'inesistenza giuridica, che si verifica ogniqualvolta la divergenza tra realtà e rappresentazione documentale riguarda la natura della prestazione documentata in fattura (l'oggetto del negozio giuridico indicato nel documento è diverso da quello effettivamente realizzato).

Fra i documenti che possono integrare un'operazione inesistente vanno considerati unicamente quelli "aventi rilievo probatorio a fini fiscali" (vi rientrano dunque, a titolo esemplificativo: fatture, autofatture, note di debito/credito, note spese prodotte da dipendenti/collaboratori in occasione di trasferte).

Elementi attivi o passivi

Nell'accezione prevista dal D.lgs. n. 74/2000, vanno ricomprese tutte le voci, comunque costituite o denominate, che concorrono in senso positivo o negativo alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Sono quindi da ricomprendere anche plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive/passive, insussistenze attive/passive, ecc., nonché quei componenti che incidono sull'imposta dovuta pur non essendo tecnicamente elementi reddituali: è il caso, ad esempio, delle ritenute e dei crediti di imposta.

Dichiarazioni

Per dichiarazioni devono intendersi anche quelle presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche. Lo scopo di questa previsione è di evitare possibili dubbi sulla circostanza che le nuove norme siano applicabili, oltre che nei casi di coincidenza fra contribuente e soggetto attivo del reato, anche nei confronti di chi opera nella veste di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, ai quali sono riferibili la dichiarazione presentata e il fine di evasione previsto dalle fattispecie di reati tributari.

Il D.lgs. n. 158/2015 ha inserito anche le dichiarazioni presentate dal sostituto di imposta: la previsione è collegata all'introduzione del nuovo reato di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta.

Il fine di evadere le imposte

Le fattispecie di reato previste dall'art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001 sono tutte di tipo delittuoso, con la conseguenza che, per la loro realizzazione, è necessario il **dolo** da parte di colui che le pone in essere, ossia la coscienza e la volontà di commettere l'illecito.

Tale fine non è riferibile esclusivamente alle imposte evase dal contribuente, ma anche ad altre ipotesi, quali:

- il fatto di consentire a terzi l'evasione;
- il conseguimento di un indebito rimborso per sé o per terzi;
- il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, per sé o per terzi.

Nel caso di amministratori, liquidatori o rappresentanti di società, enti o persone fisiche, il fine di evadere le imposte e di sottrarsi al pagamento deve intendersi riferito alla società, all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce. In tale modo si evita di creare aree di impunità nelle ipotesi in cui chi commette materialmente il reato (rappresentante legale) e chi beneficia della condotta illecita (es.: società di capitali) non coincidano.

Imposta evasa

La maggior parte delle condotte delittuose sono sanzionate ove venga dimostrata un'evasione di imposta.

Il legislatore chiarisce che per imposta evasa deve intendersi la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi, a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine.

Operazioni simulate

La definizione di operazioni simulate è stata inserita dal d.lgs. n. 158/2015 in quanto si è resa

necessaria in conseguenza delle modifiche apportate al reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. n. 74/2000).

Per tali operazioni si intendono le operazioni apparenti, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte, ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti.

Mezzi fraudolenti

Vanno intesi come tali le condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà.

E3 I reati previsti dal D.lgs. 231/2001

Di seguito le fattispecie di reato tributario previste dall'art. 25-*quinquiesdecies* co. 1 del D.lgs. n. 231/2001

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.lgs. 74/2000)

La condotta delittuosa in esame punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi.

La condotta illecita non richiede il superamento di alcuna soglia quantitativa, pertanto, le componenti negative “gonfiate” per effetto della falsa documentazione a beneficio della diminuzione di imponibile o di imposta dichiarato possono riguardare anche importi minimi.

La condotta illecita si ritiene consumata con la presentazione della dichiarazione; pertanto, la registrazione di una fattura passiva o di altro documento relativo ad operazioni inesistenti, non è di per sé penalmente rilevante, se a tale comportamento non segue la presentazione della dichiarazione che tenga conto di detti elementi non veritieri.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.lgs. 74/2000)

La condotta delittuosa in esame punisce chiunque, compiendo operazioni simulate, oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi e di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, realizza congiuntamente le seguenti condizioni:

- evade, con riferimento a taluna delle singole imposte, più di euro 30.000;
- determina una sottrazione a tassazione di somme superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o

comunque, superiore ad euro 1,5 milioni, ovvero in presenza di crediti e ritenute fittizie, qualora l'ammontare complessivo in diminuzione dell'imposta sia superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta stessa o comunque ad euro 30.000.

La soglia dei 30.000 euro richiesta dalla norma è riferita congiuntamente agli elementi attivi e passivi fittizi.

Anche per tale reato, come per quello descritto al punto precedente, la condotta illecita si consuma con la presentazione della dichiarazione.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. 74/2000)

La condotta delittuosa in oggetto sanziona chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. La condotta sanzionata è speculare alla dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o documenti per operazioni inesistenti, di cui sopra: nel caso esaminato la violazione riguarda il cedente o il prestatore del servizio e quindi colui che emette il documento, nell'ipotesi di cui all'art. 2, D.lgs. 74/2000 il reato riguarda colui che riceve e, successivamente, utilizza in dichiarazione il documento fiscale.

La condotta illecita si considera integrata anche se successivamente alla ricezione della fattura, il contribuente che dovrebbe utilizzarla decide di non tenerne conto in sede di dichiarazione. Si tratta infatti di un reato istantaneo che si consuma nel momento dell'emissione delle fatture e di altri documenti aventi rilievo probatorio ai fini fiscali. Inoltre, il reato in esame si configura anche se i documenti falsi vengono successivamente stornati tramite note di variazione, in quanto il reato si configura come delitto di pericolo astratto e, pertanto, si consuma con il compimento dell'atto tipico.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000)

La condotta illecita connessa a tale reato riguarda chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulti o distrugga in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari.

La distruzione realizza un'ipotesi di reato istantaneo (che si consuma al momento della soppressione della documentazione), l'occultamento costituisce un reato permanente che si consuma nel momento dell'ispezione, cioè nel momento in cui gli agenti chiedono di

esaminare detta documentazione. Per occultamento si intende pertanto la temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori.

Le fattispecie esaminate sono punibili soltanto quando la condotta determina l'impossibilità di ricostruire i redditi o il volume d'affari: è richiesto difatti il dolo specifico (ovvero che chi agisce sia animato dallo specifico fine di evadere le imposte o di consentire l'evasione a terzi).

Per quanto riguarda la fattispecie della eliminazione della documentazione rilevante, si precisa che la condotta illecita può concretizzarsi sia nella eliminazione del supporto cartaceo che nell'apposizione sullo stesso di cancellature o abrasioni.

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.lgs. 74/2000)

La condotta illecita connessa a tale reato riguarda chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte, alieni simulatamente o compia altri atti fraudolenti, sui propri o altrui beni, idonei a rendere, in tutto o in parte, inefficace la procedura di riscossione coattiva.

La violazione penale "scatta" nel momento in cui l'ammontare complessivo delle imposte, degli interessi e delle sanzioni amministrative il cui pagamento si intende eludere superi euro 50.000.

Per integrare il delitto è sufficiente la semplice idoneità della condotta a rendere inefficace la procedura di riscossione; non è quindi necessario che tale evento si verifichi effettivamente (si tratta infatti di un reato di pericolo e non di danno).

Per alienazione simulata si deve intendere qualsiasi negozio giuridico di trasferimento fittizio della proprietà, a titolo oneroso o gratuito (es.: cessione simulata di un ramo d'azienda).

Per gli altri atti fraudolenti vanno intesi gli atti dispositivi, diversi dal trasferimento di proprietà, che comunque hanno l'effetto di determinare un decremento patrimoniale solo apparente.

Gli atti fraudolenti possono essere sia negozi giuridici che atti materiali (es.: occultamento).

Gli elementi essenziali del reato in oggetto sono pertanto:

- sotto il profilo psicologico, il fine di sottrarsi al pagamento del proprio debito tributario (dolo specifico);
- sotto il profilo materiale, una condotta atta a vanificare l'esito dell'esecuzione coattiva.

Di seguito le fattispecie di reato tributario previste dall'art. 25-quinquiesdecies, co. 1-bis del D.lgs. n. 231/2001 (introdotto dall'art. 5 del D.lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.lgs. 156/2022), rilevanti "ai fini 231" se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, da cui possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10 milioni di euro:

Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. 74/2000)

Il reato in oggetto si realizza con l'indicazione, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o di elementi passivi inesistenti, quando congiuntamente:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro 100.000;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque è superiore ad euro 2 milioni.

Dichiarazione omessa (art. 5 D.lgs. 74/2000)

Il reato in oggetto si concretizza con l'omessa dichiarazione annuale relativa alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, da parte di chiunque ne sia per legge obbligato. Con il D. Lgs. n. 158/2015 è stata inserita anche la dichiarazione del sostituto di imposta.

Per il perfezionamento della condotta è necessario che l'imposta evasa, con riferimento alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto singolarmente considerate, sia superiore ad euro 50.000.

È sanzionata l'omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta qualora l'ammontare delle ritenute non versate sia superiore ad euro 50.000.

Non si considera omessa la dichiarazione (dei redditi, IVA, sostituto di imposta) presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine.

Esempi di condotte connesse al reato in oggetto sono quelle relative ai temi di "stabile organizzazione occulta" e di "esterovestizione".

Indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs. 74/2000)

La condotta illecita connessa al reato in oggetto è rappresentata dal mancato versamento

delle somme dovute, utilizzando in compensazione (ai sensi dell'art. 17 del D. lgs. n. 241/1997) crediti non spettanti o inesistenti, per un importo annuo superiore a 50.000 euro.

Il reato in esame è relativo al versamento delle imposte sui redditi e dell'IVA; non si può quindi estendere a tributi diversi (es.: IRAP, contributi previdenziali). Il credito "non spettante" o "inesistente" può essere invece di qualsiasi tipologia, anche previdenziale.

È da intendersi "non spettante" il credito che pur certo nella sua consistenza e nel suo ammontare sia, per qualche ragione normativa, non utilizzabile mediante esposizione nel Modello F24.

È invece da considerare "inesistente" il credito artificiosamente costruito o rappresentato.

Il momento di consumazione del reato coincide con la presentazione del Modello F24 contenente l'illecita compensazione, per un importo annuo superiore ad euro 50.000.

Sotto il profilo soggettivo, la fattispecie di reato in esame richiede il dolo specifico, ossia la coscienza e volontà di compensare nel Modello F24 un credito non spettante o inesistente e il fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto. Per effetto delle modifiche apportate dal D.lgs. n. 87 del 14 giugno 2024, la punibilità per il reato è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

E4 Aree a rischio

L'analisi svolta ha permesso di individuare le seguenti attività della Fondazione che potrebbero essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 25-*quinquiesdecies co.1 e co. 1-bis* del D.lgs. 231/2001:

1. ***Gestione amministrativo-contabile, con riferimento alla ricezione della documentazione rilevante e alla corretta conservazione delle scritture contabili e documenti obbligatori***: si tratta di tutte le attività connesse alla trasmissione dei dati e alla loro rappresentazione ed elaborazione nella contabilità generale, nonché tutte le attività relative alla corretta conservazione e custodia delle scritture contabili e degli altri documenti obbligatori previsti dalla legge;
2. ***Gestione degli aspetti fiscali e tributari***: si tratta di tutte le attività connesse alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali, nonché alla gestione dei pagamenti delle imposte e alle attività di riscossione coattiva;
3. ***Gestione delle liberalità, omaggi e sponsorizzazioni***: si tratta delle attività relative alla valutazione di richieste di sponsorizzazione ed alla formalizzazione delle sponsorizzazioni stesse, nonché alla gestione di atti di liberalità ed omaggi;
4. ***Approvvigionamento e gestione di contratti di consulenza per lo sviluppo delle***

FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS

Sede legale: piazza Duomo n. 5 - 24129 Bergamo - C.F. e P.I. 03385420165

Sede operativa: via Conventino n. 9 - 24125 Bergamo - tel. 035 0072100

email: direzione@fondazioneangelocustode.it - pec: fondazioneangelocustode@legalmail.it – www.fondazioneangelocustode.it

attività e servizi professionali: le suddette attività di gestione si riferiscono, in particolare, alla valutazione/qualifica dei fornitori, rilevazione dei fabbisogni dell'Ente, selezione dei fornitori, emissione degli ordini di acquisto/stipula contratti, verifiche sui servizi erogati, registrazione e liquidazione delle fatture;

5. **Gestione del processo di negoziazione, stipula dei contratti e mantenimento dell'accreditamento degli ospiti:** si tratta di tutte le attività connesse alla valutazione/qualifica degli ospiti e utenti delle unità d'offerta, verifiche sui servizi erogati, registrazione e incasso delle fatture attive;
6. **Gestione dei cespiti e assets (alienazioni di beni mobili e immobili):** si tratta di tutte le attività connesse alla cessione, anche a titolo gratuito, di beni mobili e immobili della Società;
7. **Gestione delle pratiche relative ai ricoveri e alle prestazioni da tariffare e fatturare alla P.A.:** si tratta di tutte le attività connesse al processo di gestione e documentazione delle prestazioni sanitarie erogate agli ospiti che devono essere fatturate alla P.A.;
8. **Gestione delle transazioni finanziarie (compresa la gestione della cassa contanti):** si tratta di tutte le attività relative al processo di esecuzione, registrazione e monitoraggio di movimenti di denaro. Questo include pagamenti, trasferimenti di denaro, incassi e ogni altro movimento finanziario;
9. **Gestione delle visite ispettive:** si tratta di tutte le attività connesse al processo attraverso il quale le autorità pubbliche effettuano controlli e verifiche sulla Fondazione per assicurarsi che siano rispettate le leggi e le normative vigenti in ambito contabile, fiscale e previdenziale;
10. **Valutazione, selezione, assunzione e gestione del personale:** si tratta di tutte le attività connesse alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali, nonché alla gestione dei pagamenti delle imposte del personale.

E5 Destinatari

Destinatari della presente sezione sono tutti i soggetti apicali, nonché i dipendenti in linea gerarchica e i collaboratori che operino nelle aree di attività a rischio sopra individuate. Attraverso apposite clausole contrattuali le prescrizioni della presente sezione si applicano anche ai collaboratori esterni e ai *partner* della Fondazione. A questi ultimi soggetti è fatto obbligo di non subdelegare o subappaltare o comunque di conferire ad altri gli incarichi ricevuti dalla Fondazione, salvo espresso consenso della stessa, che si riserva in proposito la scelta ed il controllo in ordine all'idoneità dei soggetti interessati.

E6 Principi generali di comportamento

I Destinatari, nell'ambito di ciascuna delle attività sensibili sopra individuate, sono tenuti a osservare i seguenti principi generali:

- Esistenza di disposizioni/procedure formalizzate/prassi operative: esistenza di regole formali o prassi consolidate idonee a fornire principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- Tracciabilità. Principio secondo il quale:
 - a. ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere, ove possibile, adeguatamente registrata;
 - b. il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali;
 - c. in ogni caso, deve essere disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.
- Segregazione dei compiti: preventiva ed equilibrata distribuzione delle responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi, idonei ad evitare commistione di ruoli potenzialmente incompatibili o eccessive concentrazioni di responsabilità e poteri in capo a singoli soggetti. In particolare, deve essere garantita la separazione delle responsabilità tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla il processo.
- Poteri autorizzativi e di firma. I poteri autorizzativi e di firma devono essere:
 - a. coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
 - b. chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Fondazione.

Inoltre, i Destinatari sono tenuti a:

- adempiere agli obblighi in materia fiscale con la massima diligenza, professionalità e tempestività in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti per legge;
- assicurare che la documentazione relativa a tematiche fiscali sia prodotta dalle persone competenti in materia e preventivamente identificate;
- selezionare consulenti esterni nel rispetto dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza, competenza. Le motivazioni sottese alle scelte effettuate siano sempre adeguatamente motivate;
- prestare completa e immediata collaborazione ai funzionari della Pubblica

Amministrazione durante eventuali ispezioni/accertamenti, fornendo in modo puntuale, accurato e completo la documentazione e le informazioni richieste;

- assicurare che tutte le transazioni contabili che partecipano alla determinazione dell'imponibile fiscale siano rilevate in modo veritiero, corretto e completo e nel rispetto dei principi di inerenza e competenza, nonché supportate da idonee evidenze;
- assicurarsi che il bene o la prestazione siano stati effettivamente ricevuti in rispondenza a quanto pattuito contrattualmente, prima di autorizzare il pagamento della relativa fattura.

È fatto divieto di:

- adottare comportamenti idonei, anche solo potenzialmente, alla commissione di uno dei reati considerati dal Decreto o che possano diventarlo;
- riconoscere rimborsi spese in favore di dipendenti o collaboratori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto o in assenza di idonea documentazione giustificativa;
- attuare attività e/o operazioni volte a creare disponibilità *extra*-contabili (ad esempio mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti emesse da terzi), finalizzate alla creazione di disponibilità che potrebbero potenzialmente essere destinate alla commissione di illeciti, con particolare riferimento alle condotte di natura corruttiva o di violazione delle norme tributarie;
- presentare dichiarazioni fiscali non veritiere, sulla base di documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà;
- occultare o distruggere, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da ostacolare la ricostruzione dei redditi o del volume di affari da parte dell'amministrazione finanziaria;
- pianificare azioni fiscali aggressive e adottare azioni fiscali artificiose, ovvero transazioni che non riflettono la sostanza economica e da cui derivino vantaggi fiscali indebiti;
- riconoscere compensi a consulenti e fornitori che non trovino giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e ai prezzi di mercato;
- emettere fatture o altri documenti contabili a fronte di operazioni inesistenti o per volumi/quantità/prezzi differenti da quelli reali;
- approvare fatture passive a fronte di prestazioni inesistenti in tutto o in parte.

E7 Principi di attuazione dei comportamenti

FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS

Sede legale: piazza Duomo n. 5 - 24129 Bergamo - C.F. e P.I. 03385420165

Sede operativa: via Conventino n. 9 - 24125 Bergamo - tel. 035 0072100

email: direzione@fondazioneangelocustode.it - pec: fondazioneangelocustode@legalmail.it – www.fondazioneangelocustode.it

Di seguito sono descritte le modalità di attuazione dei principi sopra richiamati in relazione alle attività sensibili sopra individuate e alle diverse tipologie di reati ad esse correlati, considerati nella presente Parte speciale.

1. Gestione amministrativo-contabile, con riferimento alla ricezione della documentazione rilevante e alla corretta conservazione delle scritture contabili e documenti obbligatori

Oltre alle regole e ai principi generali sopra esposti, il responsabile amministrativo deve:

- curare che il sistema di controllo interno contabile sia orientato, attraverso un adeguato processo di identificazione dei principali rischi legati alla predisposizione e alla diffusione dell'informativa contabile (bilancio di esercizio nonché ogni altra comunicazione di carattere finanziario contenente dati contabili), al raggiungimento degli obiettivi di veridicità e correttezza dell'informativa stessa;
- curare che la rilevazione e contabilizzazione dei fatti della Fondazione sia effettuata con correttezza e nel rispetto sia delle procedure amministrativo-contabili sia dei principi di veridicità, correttezza, completezza e accuratezza;
- provvedere a controlli manuali e/o automatici, per tutte le tipologie di registrazioni contabili, volti ad assicurare la completezza e correttezza delle registrazioni contabili rispetto al flusso dei dati recepiti in contabilità e/o comunicati dalle competenti funzioni;
- curare che i dati e le informazioni necessarie per la predisposizione del bilancio siano caratterizzati dai medesimi elementi di cui al punto che precede. In tal caso, provvederà ad elencare i dati e le informazioni che ciascuna funzione deve comunicare, i criteri di elaborazione e predisposizione, nonché la tempistica di consegna. Ne supervisiona la raccolta e l'elaborazione tempestiva da parte dei soggetti delegati ai fini della predisposizione del bilancio;
- prevedere il coinvolgimento delle funzioni della Fondazione competenti al fine di garantire la completezza ed accuratezza dell'individuazione delle casistiche che richiedono la determinazione e contabilizzazione di scritture di rettifica/integrazione/assestamento e del calcolo alla base della determinazione del valore delle stesse;
- curare che la bozza di bilancio, le relazioni accompagnatorie e tutti i documenti contabili, relativi agli argomenti indicati nell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di amministrazione siano completi e messi a disposizione degli

- amministratori e degli organi di controllo con ragionevole anticipo rispetto alla data fissata per la riunione;
- verificare, congiuntamente agli organi amministrativi delegati, in occasione del bilancio:
 - o l'adeguatezza in relazione alle caratteristiche della Fondazione e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione dei bilanci, nonché la corrispondenza di tali documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Ente;
 - o che la relazione sulla gestione comprenda un'analisi fedele ed esauriente dell'andamento della gestione, del suo risultato e della situazione dell'Ente, unitamente alla descrizione dei principali rischi ed incertezze cui l'Ente è sottoposto.
 - rilevare e aggregare i dati e le informazioni necessarie ai fini della redazione del bilancio secondo modalità tali da assicurare la tracciabilità dei dati e l'individuazione dei soggetti che li hanno elaborati ed inseriti nel sistema contabile. Eventuali criticità o situazioni anomale devono essere tempestivamente segnalate ai soggetti gerarchicamente sovraordinati;
 - consentire l'esecuzione di eventuali modifiche ai dati contabili solo da parte dell'Ufficio Amministrazione, garantendo la tracciabilità a sistema delle modifiche effettuate ai dati contabili e delle utenze che hanno effettuato tali variazioni, grazie all'approvazione da parte di adeguato livello organizzativo delle modifiche effettuate;
 - conservare / archiviare le scritture contabili e la documentazione di cui è obbligatoria la conservazione mediante modalità o servizi digitali che ne garantiscono la disponibilità e l'integrità;
 - richiedere una dichiarazione di veridicità, completezza e coerenza dei dati e delle informazioni trasmesse da parte dei soggetti impiegati nell'area amministrativa della Fondazione.

Eventuali variazioni non giustificate nell'applicazione dei principi contabili stabiliti dalle procedure o nei dati già contabilizzati in base alle procedure in essere, devono essere tempestivamente segnalate all'OdV.

2. Gestione degli aspetti fiscali e tributari

Il Processo in esame comprende le attività svolte dalla Fondazione nell'ambito della

gestione degli adempimenti di natura fiscale, ivi incluse le attività di monitoraggio delle scadenze, la predisposizione delle dichiarazioni (IVA, redditi, ecc.), le liquidazioni, con particolare riferimento a:

- adempimenti in materia di IVA;
- adempimenti relativi al calcolo e versamento delle ritenute certificate su dipendenti ecc.;
- imposte sui redditi: predisposizione e presentazione delle relative dichiarazioni.

La Fondazione si avvale di consulenti fiscali esterni sia per la gestione ordinaria, sia per la consulenza su aspetti specifici, nonché del supporto da parte dei revisori in sede di bilancio annuale e in sede di dichiarazione dei redditi.

Oltre alle regole e ai principi generali sopra esposti, il Responsabile amministrativo deve:

- curare l'osservanza rigorosa di tutte le disposizioni di legge, considerando anche le istruzioni emanate dalle Autorità pubbliche competenti, e le linee guida della Società in materia di predisposizione delle dichiarazioni fiscali e liquidazione e calcolo dei tributi;
- curare il monitoraggio e controllo delle scadenze relative agli adempimenti di natura fiscale, sia manuali che di sistema;
- nella valutazione delle implicazioni fiscali delle operazioni poste in essere, privilegiare approcci e logiche di natura prudenziale, nel rispetto rigoroso della normativa e delle procedure eventualmente applicabili;
- curare che i rapporti con consulenti fiscali e in ogni caso con eventuali terzi coinvolti nel Processo Sensibile vengano disciplinati da contratti formalizzati che identifichino in modo puntuale, tra gli altri aspetti, i rispettivi ambiti di attività e responsabilità e che contengano apposita clausola di impegno al rispetto delle previsioni del Modello e del Codice di comportamento, a pena di risoluzione del contratto;
- assicurare la tracciabilità e l'archiviazione, presso l'Ufficio Amministrazione, di tutta la documentazione generata nell'ambito del Processo Sensibile in esame;
- curare il pagamento di tasse e imposte oppure, qualora svolta da altri, assicurarsi che ciò venga effettuato da soggetti competenti, secondo il sistema di poteri in essere.

3. Gestione delle liberalità, omaggi e sponsorizzazioni

Nel processo di gestione dell'omaggistica, il sistema di controllo si basa sugli elementi

qualificanti della separazione di ruolo fra richiedente e acquirente dell'omaggio e della definizione di specifiche soglie di valore per gli omaggi destinati a pubblici dipendenti e amministratori. In particolare, oltre a quanto definito nella Parte Speciale relativa ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, di cui alla Sezione A del presente documento, paragrafo A5, gli elementi specifici di controllo adottati dalla Responsabile Amministrativa sono di seguito rappresentati:

- verificare che, per ciascuna spesa, siano stati coinvolti i soggetti titolati a:
 - o rilasciare omaggi (richiedente),
 - o provvedere alla fornitura (acquirente);
- curare l'adozione di sistemi di tracciabilità degli omaggi e delle spese di rappresentanza/ospitalità offerti con indicazione del beneficiario e dello scopo della spesa;
- verificare l'esistenza, per ciascuna tipologia di bene/servizio, di specifici *range economici* (e relativo importo massimo spendibile);
- curare la registrazione degli omaggi consegnati a pubblici dipendenti e amministratori.

La gestione delle spese di rappresentanza è il processo che concerne il sostenimento di spese per la cessione gratuita di beni e servizi a favore di terzi non dipendenti, con lo scopo di offrire un'immagine positiva della Fondazione.

In particolare, gli elementi specifici di controllo implementati dall'Ufficio Amministrazione sono di seguito rappresentati:

- verificare che tali spese siano state effettuate da soggetti abilitati a sostenere le spese;
- curare l'adozione di sistemi di tracciabilità delle spese di rappresentanza/ospitalità offerte con indicazione del beneficiario e dello scopo della spesa; curare il rispetto dei livelli di autorizzazione per il rimborso delle spese effettuate;
- curare la registrazione delle spese sostenute a favore dei pubblici dipendenti e amministratori e conservazione dell'evidenza documentale relativa.

Le sponsorizzazioni costituiscono una delle modalità strumentali attraverso cui, in linea di principio, può essere commesso il reato tributario. La gestione anomala delle sponsorizzazioni potrebbe costituire un potenziale supporto alla commissione del reato, mediante contabilizzazione di fatture relative a sponsorizzazioni fittizie (inesistenti in tutto o in parte).

4. Approvvigionamento e gestione di contratti di consulenza e servizi professionali

In linea generale, i Destinatari devono tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, con particolare riferimento alle attività finalizzate alla gestione anagrafica dei fornitori.

In particolare, i Destinatari non possono intrattenere rapporti commerciali con soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad ambiti al di fuori della liceità.

A tal riguardo, riveste particolare importanza lo svolgimento delle seguenti attività:

- verifica preventiva/accreditamento/ qualifica, volte a verificare la sussistenza di caratteristiche tecnico professionali, di solidità economico-finanziaria e di onorabilità, al fine dell'inserimento del fornitore all'interno dell'albo fornitori qualificati;
- identificazione di modalità e criteri per l'attribuzione, modifica, sospensione e revoca dello stato di qualifica che tengano conto di eventuali criticità che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto;
- definizione di modalità di aggiornamento dello stato di qualifica finalizzate alla verifica nel tempo del mantenimento da parte del fornitore dei requisiti necessari.

Il Responsabile Amministrazione cura la definizione delle modalità di creazione e gestione delle anagrafiche fornitori, con riguardo a:

- la documentazione minima necessaria per la creazione / modifica dell'anagrafica, in particolare con riferimento alle informazioni di natura finanziaria della controparte (ad esempio: IBAN), definendo le modalità di accettazione dei casi di disallineamento tra giurisdizioni (ad esempio: azienda operante in Italia con conti correnti all'estero);
- le attività di "manutenzione" periodica dell'anagrafica (ad esempio: blocco / sblocco posizioni non movimentate).

Inoltre, il Responsabile Amministrativo cura lo svolgimento delle seguenti attività:

- documentazione e tracciabilità dell'attestazione fornita dalla/e funzione/i responsabile/i della gestione del contratto di approvvigionamento circa

l'effettivo ricevimento della prestazione;

- verifica di completezza e accuratezza dei dati riportati in fattura;
- verifica della correttezza delle registrazioni contabili svolte;
- verifica periodica del trattamento fiscale delle prestazioni/ forniture ricevute.

5. Gestione dei cespiti e *assets* (alienazioni di beni mobili e immobili)

Il processo di gestione di gestione di cespiti e *assets* in genere assume rilevanza diretta in conseguenza delle previsioni di cui all'art. 11, D.lgs. n. 74/2000, che punisce la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Ai presenti fini, assumono carattere rilevante le attività svolte dal Responsabile amministrativo, il quale provvede a:

- curare la tracciabilità delle verifiche preventive effettuate ad opera dei soggetti preposti circa l'esistenza dei presupposti di carattere strategico, economico e finanziario nonché dell'attuabilità della proposta di acquisizione/dismissione del cespite;
- verificare la corrispondenza tra la proposta di acquisizione/dismissione del cespite autorizzata e i contenuti del contratto cui si è pervenuti a seguito delle attività negoziali;
- curare il rilascio dell'autorizzazione del contratto da parte dei soggetti della Fondazione abilitati;
- curare il coinvolgimento delle competenti funzioni fiscali sia in fase di definizione della proposta di acquisizione/dismissione del cespite, che nelle successive fasi di esecuzione, al fine di garantire che le operazioni siano svolte in conformità alla normativa fiscale di riferimento;
- verificare la corretta rilevazione a fini fiscali dei dati relativi al patrimonio immobilizzato mediante raffronto dei dati con le evidenze contabili;
- verificare la corretta rilevazione contabile degli ammortamenti.

6. Gestione del processo di negoziazione, stipula dei contratti e mantenimento dell'accreditamento degli ospiti

Ai presenti fini, assumono carattere rilevante le attività svolte dal Responsabile amministrativo, il quale provvede a:

- definire le modalità di creazione e gestione delle anagrafiche di ospiti e utenti

FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS

Sede legale: piazza Duomo n. 5 - 24129 Bergamo - C.F. e P.I. 03385420165

Sede operativa: via Conventino n. 9 - 24125 Bergamo - tel. 035 0072100

email: direzione@fondazioneangelocustode.it - pec: fondazioneangelocustode@legalmail.it – www.fondazioneangelocustode.it

delle varie unità d’offerta, con riguardo a: (i) la documentazione minima necessaria per la creazione / modifica dell'anagrafica [in particolare con riferimento alle informazioni di natura finanziaria della controparte; (ii) la separazione tra soggetto incaricato delle attività di gestione dell'anagrafica, soggetto incaricato delle attività di fatturazione e soggetto incaricato delle attività di monitoraggio degli incassi; (iii) le attività di manutenzione periodica dell'anagrafica (ad esempio: blocco / sblocco posizioni non movimentate); (iv) le attività di verifica periodica della corretta compilazione del requisito “split payment” dell’anagrafica;

- prevedere per ogni unità d’offerta delle modalità operative di acquisizione e registrazione delle informazioni e dei dati utili alla determinazione dell'importo da fatturare come (carta dei servizi per gli ospiti, listino prezzi per gli utenti, ticket sanitario per i consultori), ivi incluse le misure atte a prevenire il rilascio o l'emissione di fatture o altri documenti per prestazioni inesistenti;
- prevedere verifiche dell’effettiva esecuzione delle prestazioni o della corretta erogazione del servizio rispetto ai requisiti e ai termini definiti (es. a prestazione effettuata da parte dei consultori; retta nel caso degli ospiti);
- verificare la completezza ed accuratezza della fattura rispetto alla prestazione effettuata;
- definire i criteri e le modalità per il monitoraggio delle partite di credito scadute, la svalutazione dei crediti e l'eventuale stralcio poste a carico del Servizio Amministrazione.

E8 Compiti dell’Organismo di Vigilanza

In relazione alla prevenzione della commissione dei reati tributari, all’Organismo di Vigilanza, in aggiunta ai generici doveri di controllo dell’osservanza e dell’efficacia del Modello Organizzativo, competono i seguenti compiti specifici:

- periodico controllo a campione delle aree di attività sensibili e dei relativi processi di cui al punto precedente. I controlli sono finalizzati alla verifica della corretta applicazione dei principi espressi nella presente Parte speciale del Modello Organizzativo e nel Codice di comportamento adottati dalla Fondazione;
- esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo, dai dipendenti o collaboratori della Fondazione e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari;
- raccolta e analisi di tutte le informazioni disponibili in riferimento ad eventuali atti giudiziari in cui sia implicato l’Ente, in cui siano coinvolti, a qualunque titolo, soggetti

facenti capo alla Fondazione;

- per lo svolgimento delle attività sopra elencate all'OdV è garantito il libero accesso, nel rispetto dei principi sanciti dalle norme vigenti in tema di *privacy*, a tutta la documentazione rilevante della Fondazione.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo al Consiglio di amministrazione.

SEZIONE F
Delitti contro la personalità individuale
Ai sensi dell'art. 25-*quiquies* del Decreto

F1 Scopo e ambito di applicazione

Lo scopo della presente sezione è quello di illustrare i reati potenzialmente applicabili alla Fondazione, le attività a rischio reato e definire le modalità procedurali adottate dalla Fondazione Angelo Custode al fine di assicurare non solo la corretta assunzione dei lavoratori ma, in particolare, che il personale assunto o che collabora con la Fondazione non sia costretto a svolgere attività lavorativa ingiusta in violazione di quanto stabilito dalla legge.

Si vuole in tal modo prevenire la commissione dei reati di cui l'art. 603-*bis*, richiamato dall'art. 25-*quiquies* del D.lgs. 231/2001, e introdotto dalla Legge 199/2016.

I presidi di controllo definiti nella presente sezione dovranno essere rigorosamente rispettati da tutti i soggetti adibiti all'assunzione del personale ma altresì dai responsabili del trattamento retributivo e dai responsabili dei vari ambiti di attività lavorativa.

Nello specifico, i Direttori di Struttura e i Coordinatori della rete dei consultori, sono tenuti a vigilare sul rispetto delle regole qui definite con conseguente obbligo di intervenire laddove accertino la sussistenza di condizioni di sfruttamento o di comportamenti in violazione dei principi espressi nel Codice di comportamento della Fondazione e/o delle regole di comportamento di seguito delineate.

F2 Condotte Punite

L'art. 603-*bis* c.p. 'Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro' così come modificato dalla Legge 199/2016, punisce due diverse tipologie di condotte.

- a) La prima condotta, prevista dall'art. 603-*bis*, comma 1, n. 1), consiste nel mero reclutamento della manodopera, con l'intento di destinarla al lavoro presso terzi, in condizioni di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori.

A differenza della versione previgente non è più richiesta la sussistenza di un'attività organizzata di intermediazione essendo sufficiente il semplice reclutamento.

Al fine dell'integrare la condotta del reclutamento, la lettera della legge lascia intendere che è sufficiente che il «reclutatore» agisca con lo scopo di destinare la manodopera in condizioni di sfruttamento, non è essenziale che quest'ultimo si

realizzi, bastando che emerga l'intenzione dello sfruttamento lavorativo finale.

- b) La seconda condotta, prevista dall'art. 603-bis, comma 1, n. 2), consiste nell'utilizzo, nell'impiego o nell'assunzione di manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui alla lettera a) in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato bisogno dei lavoratori.

Tale condotta assume una fondamentale importanza in quanto, per la prima volta, mediante la Legge 199/2016, è stata introdotta la punibilità diretta anche del datore di lavoro che, in precedenza, poteva essere punito solo a titolo di concorso nel reato commesso dal caporale.

La condotta del datore di lavoro ha una propria autonomia rispetto alla condotta precedente potendo essere integrata anche quando le modalità di assunzione dei lavoratori siano del tutto regolari: il datore di lavoro, che impiega direttamente la manodopera, è soggetto alla sanzione con la stessa modalità di un datore di lavoro o di un mero utilizzatore che utilizza la forza lavoro reclutata, impiegata o formalmente assunta attraverso l'intermediario/somministratore.

F3. ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA CONDOTTA

F3.1 Sottoposizione dei lavoratori a condizioni di sfruttamento

Il primo elemento costitutivo del reato è ravvisabile in almeno uno dei quattro indici di sfruttamento disciplinati dalla norma.

Ad oggi, a fronte delle modifiche intervenute, gli indici di sfruttamento previsti sono i seguenti:

- 1) *“la reiterata corresponsione ai lavoratori di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato”*
- 2) *“la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie”*
- 3) *“la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro”*
- 4) *“la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti”*

Per quanto concerne i primi indici di sfruttamento, a differenza della versione previgente, essi prevedono il requisito della reiterazione della condotta e non più della sistematicità.

FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS

Sede legale: piazza Duomo n. 5 - 24129 Bergamo - C.F. e P.I. 03385420165

Sede operativa: via Conventino n. 9 - 24125 Bergamo - tel. 035 0072100

email: direzione@fondazioneangelocustode.it - pec: fondazioneangelocustode@legalmail.it – www.fondazioneangelocustode.it

La variazione è notevole perché mentre prima della riforma l'impiego del concetto «sistematico» si riferiva ad una scelta organizzativa in contrasto con la normativa in materia di retribuzione, il termine «reiterata» introdotto dalla novella legislativa, implica la mera ripetizione delle condotte illecite senza che tali condotte rappresentino il «sistema» di organizzazione in quello specifico contesto lavorativo.

Inoltre, nell'odierna formulazione dello sfruttamento retributivo, si è introdotto l'esplicito riferimento alle «organizzazioni sindacali più rappresentative» stipulanti il contratto che comprende lo *standard* retributivo di riferimento.

In ogni caso, tali indici rappresentano dei meri elementi fattuali o comunque indici di orientamento probatorio che richiedono sempre una valutazione complessiva da parte del giudice.

F3.2 Approfittamento dello stato di bisogno

Il secondo elemento costitutivo della condotta è rappresentato dall'intento di approfittare dello stato di bisogno del lavoratore.

Nella versione previgente della fattispecie, il comportamento illecito derivava dalla circostanza dell'approfittamento tanto dello stato di bisogno quanto quello di necessità dei lavoratori. Tuttavia, considerate le differenze che intercorrono tra le due definizioni, il legislatore della riforma del 2016 ha ripiegato esclusivamente sullo stato di bisogno in quanto condizione più appropriata a definire la situazione esistenziale della potenziale vittima di caporalato. Per stato di bisogno si intende quando il soggetto passivo, pur non versando in assoluta indigenza, si trovi in condizioni anche temporanee di estrema criticità, tali da rendergli impossibile il provvedere alle proprie esigenze elementari.

F4 Aree a rischio

Di seguito le attività della Fondazione che potrebbero essere considerate “sensibili” con riferimento al rischio di commissione del reato di cui all'art. 603-bis c.p.:

- Valutazione, selezione, assunzione e gestione del personale (compreso il processo di gestione delle retribuzioni, di ferie riposi e permessi e del sistema di valutazione/incentivante);
- Approvvigionamento e gestione di contratti di consulenza per lo sviluppo delle attività e servizi professionali (inclusa la selezione e gestione del rapporto con i fornitori, es. cooperative per la fornitura di personale);

- Gestione appalti e subappalti.

F5 Destinatari

Destinatari della presente sezione della Parte Speciale sono tutti i soggetti apicali, nonché i dipendenti in linea gerarchica e i collaboratori che operino nelle aree di attività a rischio sopra individuate. Attraverso apposite clausole contrattuali le prescrizioni della presente Parte speciale si applicano anche ai collaboratori esterni e ai *partner* della Fondazione. A questi ultimi soggetti è fatto obbligo di non subdelegare o subappaltare o comunque di conferire ad altri gli incarichi ricevuti dalla Fondazione, salvo espresso consenso della stessa, che si riserva in proposito la scelta e il controllo in ordine all' idoneità dei soggetti interessati.

F6 Principi generali di comportamento

La Fondazione assicura ai lavoratori un'ambiente di lavoro salubre e sicuro evitando la sottoposizione ad attività lavorative pericolose e/o in condizione non idonee dal punto di vista della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La Fondazione è tenuta a rispettare la procedura del minutaggio stabilita dalla Regione Lombardia e adotta a tal fine una procedura in conformità alla normativa sull'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro *ex art. 603-bis* la quale deve essere rispettata da tutte le dislocazioni territoriali della Fondazione.

In particolare, si osservino i seguenti principi generali:

- siano formalizzati gli esiti dei colloqui con il candidato, al fine di garantire trasparenza e tracciabilità del processo di valutazione e selezione e di agevolare la ricostruzione delle motivazioni sottese alle scelte effettuate;
- siano previsti e mantenuti aggiornati sistemi, anche automatizzati, che garantiscano la tracciabilità della rilevazione delle presenze in accordo con le previsioni di legge applicabili;
- sia garantita la tracciabilità del processo di definizione e attribuzione di incentivi e premi al personale e della verifica di coerenza tra i premi riconosciuti e i risultati raggiunti;
- il livello di retribuzione sia definito coerentemente con la qualità e quantità della prestazione lavorativa richiesta, tenuto conto del CCNL applicabile;
- sia garantito al lavoratore straniero il trattamento retributivo e assicurativo previsto

- dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili;
- sia verificata la regolarità contributiva del personale impiegato nell'ambito di contratti d'appalto;
- la selezione dei fornitori/consulenti/collaboratori sia informata a criteri di oggettività e trasparenza, in base a valutazioni sulla qualità, economicità della fornitura, professionalità e onorabilità della controparte, che includa gli aspetti etici, di sostenibilità, di *compliance* (anche con riferimento alla vigente normativa in materia di tutela dei diritti umani, ambientale e di salute e sicurezza);

Inoltre, è fatto divieto di:

- adottare, nelle attività sensibili sopra indicate, comportamenti in contrasto ai principi espressi nel Codice di comportamento adottato dalla Fondazione e/o in violazione delle procedure interne o che possano costituire illecito ai sensi dell'art. 603-bis c.p.;
- selezionare personale ovvero favorire l'avanzamento interno di carriera o il riconoscimento di premi per il raggiungimento di obiettivi a beneficio di taluni dipendenti, non ispirandosi a criteri strettamente meritocratici o a valutazioni oggettive;
- obbligare il lavoratore a svolgere l'attività lavorativa per un orario superiore rispetto a quello stabilito dalla legge nonché non consentire allo stesso di beneficiare delle ore riposo settimanale e delle relative ferie obbligatorie per legge;
- approfittare dello stato di bisogno di determinati lavoratori assunti all'interno della Fondazione al fine di erogare agli stessi un trattamento economico ridotto rispetto alle ore effettivamente svolte del lavoratore o contrario a quanto previsto dai CCNL di Categoria;
- utilizzare violenza, minaccia ovvero l'abuso dell'autorità nei confronti dei soggetti sottoposti, al fine di sfruttare il lavoratore in qualsiasi forma;
- tenere una qualsivoglia condotta che possa ledere anche potenzialmente l'integrità personale di qualunque individuo che svolge la propria attività in nome o per conto della Fondazione.

I divieti e gli obblighi sopra descritti si applicano alla totalità dei rapporti di collaborazione con le persone che a vario titolo prestano la propria attività lavorativa presso la Fondazione (lavoro subordinato, lavoro autonomo, rapporti di formazione quali tirocini, alternanza scuola-lavoro, etc.). Inoltre, si applicano nell'ambito di contratti di appalto, di somministrazione o di distacco e alle ulteriori fattispecie che possono determinare la presenza di personale di terzi presso la Fondazione Angelo Custode Onlus.

SEZIONE G

Reati di impegno di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e reati transnazionali

Ai sensi dell'art. 25-*duodecies* del Decreto e dell'art. 10 L. 146/2006

G1 Scopo e ambito di applicazione

Lo scopo della presente sezione è quello di illustrare i reati potenzialmente applicabili alla Fondazione, le attività a rischio reato e definire le modalità procedurali adottate dalla Fondazione Angelo Custode al fine di assicurare l'assunzione di personale straniero conformemente a quanto stabilito dalla legge.

Le regole di comportamento e i presidi di controllo di seguito individuati intendono prevenire la commissione dei reati richiamati dall'art. 25-*duodecies* del D.lgs. 231/2001 e si aggiungono ai principi già previsti nel Codice di comportamento.

A tal proposito le regole qui descritte dovranno essere rispettate da tutti i soggetti coinvolti nella gestione del processo di ricerca, selezione, assunzione e gestione del personale della Fondazione Angelo Custode Onlus, nonché da quei soggetti terzi nominati eventualmente dalla Fondazione per lo svolgimento di dette attività. Si aggiunga altresì che, qualora la Fondazione si avvalga di Società Cooperative o di Agenzie interinali per l'assunzione del personale, anche queste ultime saranno informate della sussistenza della presente Parte Speciale alla quale dovranno obbligatoriamente conformarsi.

G2 Condotte punite

L'art. 25- *duodecies* D.lgs. 231/2001 richiama e punisce le seguenti fattispecie di reato:

1. **Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-*bis*, D.lgs. 286/1998)**, punito con la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote, entro il limite di € 150.000,00, qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a. i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre;
 - b. i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa;
 - c. i lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del Codice penale.
2. **Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12 commi 3, 3-*bis*, 3-*ter*, D.lgs. 286/1998)**, punito con la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote nonché con le sanzioni interdittive di cui l'art. 9 comma 2, per una durata non inferiore ad un anno;

3. **Favoreggiamento della permanenza illegale dello straniero nel territorio dello stato italiano al fine di trarne profitto (art. 12 comma 5, D.lgs. 286/1998)**, punita con la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote nonché con le sanzioni interdittive di cui l'art. 9 comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Le disposizioni contro le immigrazioni di cui all'art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter, D.lgs. 286/1998 rilevano altresì come reato transnazionale ai sensi dell'art. 10 L. 146/2006 e dunque possono comportare, in caso di violazione, una responsabilità in capo alla Fondazione.

G3 Aree a rischio

L'attività della Fondazione che potrebbe essere considerata "sensibile" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 25-duodecies del D.lgs. 231/2001 e dall'art. 10 L. 146/2006 è:

- Valutazione, selezione, assunzione e gestione del personale, anche con riguardo al personale impiegato presso la Fondazione in forza di contratti di somministrazione o di contratti di appalto (d'opera/di servizi).

G4 Destinatari

Destinatari della presente sezione sono i soggetti apicali, nonché i dipendenti in linea gerarchica e i collaboratori che operino nelle aree di attività a rischio (di seguito "Destinatari"). Attraverso apposite clausole contrattuali le prescrizioni della Parte speciale del Modello 231 si applicano anche ai collaboratori esterni e ai *partner* della Fondazione. A questi ultimi soggetti è fatto obbligo di non subdelegare o subappaltare o comunque di conferire ad altri gli incarichi ricevuti dalla Fondazione, salvo espresso consenso della stessa, che si riserva in proposito la scelta ed il controllo in ordine all'idoneità dei soggetti interessati.

G5 Regole di comportamento

I responsabili del processo di selezione, assunzione e gestione del personale, ovvero le società Cooperative o le agenzie interinali di cui la Fondazione si avvale nello svolgimento di tale attività, dovranno verificare il possesso da parte del lavoratore straniero della documentazione necessaria per l'eventuale assunzione. Le regole di comportamento di seguito descritte si applicano, pertanto, alla totalità dei rapporti di collaborazione con le persone che a vario titolo prestano la propria attività lavorativa presso la Fondazione (lavoro subordinato, lavoro autonomo, rapporti di formazione quali tirocini, alternanza scuola-lavoro, etc.). Inoltre, si applicano nell'ambito di contratti di appalto, di somministrazione o di distacco

e alle ulteriori fattispecie che possono determinare la presenza di personale di terzi presso la Fondazione Angelo Custode Onlus.

Nello specifico:

- 1) In caso di assunzione di cittadini di paesi terzi, il responsabile adibito all'assunzione e alla gestione del personale dovrà verificare, innanzitutto, il possesso da parte del lavoratore del titolo di soggiorno (permesso di soggiorno – carta di soggiorno) nonché di tutta la documentazione necessaria per il perfezionamento dell'assunzione;
- 2) Il personale adibito all'assunzione e alla gestione del personale dovrà monitorare le scadenze dei titoli di soggiorno dei lavoratori stranieri assunti richiedendo al lavoratore la consegna, entro i termini di legge, della ricevuta postale di invio della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno rilasciagli in sede di presentazione della richiesta di rinnovo.
- 3) Il Responsabile dovrà ottenere dal lavoratore la copia del titolo di soggiorno rinnovato pena la risoluzione del rapporto contrattuale;
- 4) È assolutamente vietata l'assunzione di un lavoratore straniero privo del permesso di soggiorno o in possesso di un permesso di soggiorno scaduto o revocato senza che sia consegnata da parte del lavoratore la ricevuta postale attestante la richiesta di rinnovo del permesso medesimo;
- 5) È altresì vietata alla Fondazione la collaborazione con soggetti che si avvalgono di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o titolo di soggiorno o con permesso di soggiorno irregolare. Nelle ipotesi di lavori eseguiti presso la Fondazione da società terze, è necessario che queste forniscano specifica garanzia circa la regolarità del permesso di soggiorno con riferimento al personale extra UE dalle stesse impiegato;
- 6) Nel caso di impiego di personale per il tramite di agenzie interinali o di società Cooperative, la Fondazione dovrà accertare che i principi qui esposti siano adeguatamente conosciuti e rispettati anche da queste ultime; in ogni caso, sia prevista la presa visione e l'accettazione dei principi di cui al Modello 231 sia dalle stesse che dai lavoratori assunti per il loro tramite. Nei rapporti con le agenzie interinali o di somministrazione lavoro e utilizzo di lavoratori distaccati, sia previsto l'inserimento di clausole contrattuali riguardanti il rispetto delle disposizioni in materia di immigrazione e regolarità del soggiorno in caso di cittadini di paesi extracomunitari;
- 7) Nei contratti di appalto sia inserita apposita clausola che preveda la sostituzione del lavoratore nel momento in cui il permesso di soggiorno sia irregolare o scaduto.

SEZIONE H Delitti di criminalità organizzata

Ai sensi dell'art. 24-ter del Decreto

H1 Ambito applicativo e obiettivi

La presente sezione ha lo scopo di:

- individuare e illustrare le fattispecie di reato presupposto della responsabilità dell'ente potenzialmente applicabili alla Fondazione;
- indicare i principi di comportamento e i presidi di controllo che gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti, nonché i consulenti e *partner* della Fondazione sono chiamati ad osservare;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e alle eventuali ulteriori funzioni interne di controllo gli elementi utili per l'esercizio delle rispettive attività di controllo, monitoraggio e verifica.

I reati associativi, essendo per definizione costituiti dall'accordo volto alla commissione di qualunque delitto, estendono il novero dei reati presupposto ad un numero indeterminato di figure criminose, per cui qualsiasi attività svolta dalla Fondazione potrebbe potenzialmente e in astratto comportare la commissione di un delitto – e la conseguente responsabilità ex D.lgs. 231/2001 – tramite un'associazione per delinquere.

H2 I reati previsti dal D.lgs. 231/2001

Di seguito le fattispecie di reato potenzialmente applicabili alla Fondazione previste dall'art. 24 – ter del D.lgs. n. 231/2001.

Associazione per delinquere (art. 416 del Codice penale)

“1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

2. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

3. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

4. *La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*
5. *Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.*
6. *Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma”.*

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis del Codice penale)

- “1. *Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.*
2. *Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.*
3. *L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.*
4. *Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.*
5. *L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*
6. *Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.*
7. *Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il*

profitto o che ne costituiscono l'impiego.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.

H3 Aree a rischio

Di seguito l'attività della Fondazione che potrebbe essere considerata “sensibile” con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 24 - *ter* del D.lgs. 231/2001.

- ***Approvvigionamento e gestione di contratti di consulenza per lo sviluppo delle attività e servizi professionali***, nel momento in cui la Fondazione instaurasse rapporti con soggetti di dubbia legalità.

H4 Destinatari

Destinatari della presente sezione sono tutti i soggetti apicali, nonché i dipendenti in linea gerarchica e i collaboratori che operino nelle aree di attività a rischio (di seguito “Destinatari”). Attraverso apposite clausole contrattuali le prescrizioni della Parte speciale si applicano anche ai collaboratori esterni e ai *partner* della Fondazione. A questi ultimi soggetti è fatto obbligo di non subdelegare o subappaltare o comunque di conferire ad altri gli incarichi ricevuti dalla Fondazione, salvo espresso consenso della stessa, che si riserva in proposito la scelta ed il controllo in ordine all'idoneità dei soggetti interessati.

H5 Principi generali di comportamento

I Destinatari sono tenuti a osservare i seguenti principi generali:

- la selezione dei fornitori/consulenti/collaboratori sia informata a criteri di oggettività e trasparenza, in base a valutazioni sulla qualità, economicità della fornitura, professionalità e onorabilità della controparte, che includa gli aspetti etici, di sostenibilità, di *compliance* (anche con riferimento alla vigente normativa in materia di tutela dei diritti umani, ambientale e di salute e sicurezza, ad esempio mediante verifica delle necessarie autorizzazioni, valutazione della congruità dei costi della sicurezza nell'attribuzione degli incarichi);
- sia assicurata la tracciabilità del processo di individuazione e selezione del fornitore anche nel caso in cui lo stesso sia individuato direttamente dalle funzioni richiedenti, le quali hanno la responsabilità di motivare per iscritto la scelta effettuata;

- assicurare che qualsiasi rapporto di fornitura di beni, lavori o servizi sia supportato da contratto, ordine di acquisto o lettera di incarico con l'indicazione del corrispettivo e dell'oggetto dell'acquisto/prestazione richiesto;

In linea generale, è fatto divieto ai Destinatari:

- di adottare comportamenti potenzialmente idonei alla commissione di uno dei reati sopra indicati o che possano diventarlo;
- di utilizzare denaro contante come mezzo di pagamento, al di fuori di quanto previsto dalla legge e dai casi consentiti dai regolamenti e dalle procedure aziendali;
- di effettuare pagamenti non adeguatamente documentati e autorizzati;
- di riconoscere compensi a consulenti e fornitori che non trovino giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e ai prezzi di mercato.

SEZIONE I **Reati societari**

Ai sensi dell'art. 25-ter del Decreto

I1 Ambito applicativo e obiettivi

La presente sezione ha lo scopo di:

- individuare e illustrare le fattispecie di reato presupposto della responsabilità dell'ente potenzialmente applicabili alla Fondazione;
- indicare i principi di comportamento e i presidi di controllo che gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti, nonché i consulenti e *partner* della Fondazione sono chiamati ad osservare per mitigare la potenziale commissione dei reati di cui all'art. 25-ter del Decreto;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e alle eventuali ulteriori funzioni interne di controllo gli elementi utili per l'esercizio delle rispettive attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Gli esponenti della Fondazione (es. amministratori), i soggetti preposti alla redazione dei documenti contabili, i dipendenti, consulenti e collaboratori, a titolo esemplificativo, potrebbero:

- durante il processo di qualifica e monitoraggio dei fornitori, ricevere denaro o altra utilità non dovuti, o accettarne la promessa, per qualificare/mantenere qualificato un fornitore privo dei requisiti necessari o più in generale per favoritismi a fornitori specifici;
- corrompere la controparte in un giudizio al fine di ottenere un indebito vantaggio;
- offrire o promettere regali/omaggi/altre utilità che non siano di modico valore e non ascrivibili a normali relazioni di cortesia ad esponenti di altra società al fine di concludere accordi commerciali a condizioni di indebito vantaggio per la Fondazione, o, nell'ambito di un contenzioso, al fine di ottenere un accordo transattivo indebitamente vantaggioso per la stessa;
- fornire una rappresentazione non veritiera della situazione economica o patrimoniale

della Fondazione;

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione della contabilità dati falsi, lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà (anche con riguardo alla potenziale contabilizzazione di premi ai dipendenti nella realtà non corrisposti, o corrisposti in misura inferiore o di rimborsi spesa «fittizi»);
- omettere indicazioni di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge;
- occultare risorse aziendali in fondi liquidi o riserve occulte o anche attraverso la variazione dei conti esistenti;
- occultare documenti o compiere altri artifici (es. indisponibilità agli appuntamenti, ritardo o mancata consegna della documentazione richiesta dagli organi di controllo) volti a ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di verifica previste dalla legge;
- effettuare operazioni sul capitale in violazione delle disposizioni di legge previste in materia.

12 I reati previsti dal D.lgs. 231/2001

Di seguito le fattispecie di reato potenzialmente applicabili alla Fondazione previste dall'art. 25 – ter del d.lgs. n. 231/2001:

False comunicazioni sociali (art. 2621 del Codice civile)

"1. Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

2. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".

FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS

Sede legale: piazza Duomo n. 5 - 24129 Bergamo - C.F. e P.I. 03385420165

Sede operativa: via Conventino n. 9 - 24125 Bergamo - tel. 035 0072100

email: direzione@fondazioneangelocustode.it - pec: fondazioneangelocustode@legalmail.it – www.fondazioneangelocustode.it

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis del Codice civile)

"1. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all' articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

2. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale".

Impedito controllo (art. 2625 del Codice civile)

"Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 del Codice civile)

"Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 del Codice civile)

"1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

2. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato".

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 del Codice civile)

"Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando

FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS

Sede legale: piazza Duomo n. 5 - 24129 Bergamo - C.F. e P.I. 03385420165

Sede operativa: via Conventino n. 9 - 24125 Bergamo - tel. 035 0072100

email: direzione@fondazioneangelocustode.it - pec: fondazioneangelocustode@legalmail.it – www.fondazioneangelocustode.it

danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 del Codice civile)

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Corruzione tra privati (art. 2635, c.3 del Codice civile)

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

[...]”.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis del Codice civile)

“1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo.

2. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori,

di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.”

I3 Attività a rischio

Le attività della Fondazione che potrebbero essere considerate “sensibili” con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall’art. 25 - *ter* del D.lgs. 231/2001 sono:

- **Approvvigionamento e gestione di contratti di consulenza per lo sviluppo delle attività e servizi professionali;**
- **Processo di negoziazione, stipula dei contratti e mantenimento dell’accreditamento degli ospiti;**
- **Gestione del contenzioso di varia natura (penale, civile, amministrativo, tributario, arbitrale);**
- **Gestione delle transazioni finanziarie (compresa la gestione della cassa);**
- **Gestione delle liberalità, omaggi e sponsorizzazioni;**
- **Valutazione, selezione, assunzione e gestione del personale;**
- **Gestione amministrativo-contabile;**
- **Gestione degli aspetti fiscali e tributari;**
- **Gestione dei cespiti e asset (alienazioni di beni mobili e immobili).**

I4 Destinatari

Destinatari della presente sezione sono i soggetti apicali, i dipendenti in linea gerarchica e i collaboratori che operino nelle aree di attività a rischio sopra individuate (di seguito “Destinatari”). Attraverso apposite clausole contrattuali le prescrizioni della Parte speciale si applicano anche ai collaboratori esterni e ai *partner* della Fondazione. A questi ultimi soggetti è fatto obbligo di non subdelegare o subappaltare o comunque di conferire ad altri gli incarichi ricevuti dalla Fondazione, salvo espresso consenso della stessa, che si riserva in proposito la scelta e il controllo in ordine all’idoneità dei soggetti interessati.

I5 Principi generali di comportamento

Si osservino i seguenti principi generali:

- la selezione dei fornitori/consulenti/collaboratori sia informata a criteri di oggettività e trasparenza, in base a valutazioni sulla qualità, economicità della fornitura, professionalità e onorabilità della controparte, che includa gli aspetti etici, di

FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS

Sede legale: piazza Duomo n. 5 - 24129 Bergamo - C.F. e P.I. 03385420165

Sede operativa: via Conventino n. 9 - 24125 Bergamo - tel. 035 0072100

email: direzione@fondazioneangelocustode.it - pec: fondazioneangelocustode@legalmail.it – www.fondazioneangelocustode.it

sostenibilità, di *compliance* (anche con riferimento alla vigente normativa in materia di tutela dei diritti umani, ambientale e di salute e sicurezza;

- sia assicurata la tracciabilità del processo di individuazione e selezione del fornitore anche nel caso in cui lo stesso sia individuato direttamente dalle funzioni richiedenti, le quali hanno la responsabilità di motivare per iscritto la scelta effettuata;
- assicurare che qualsiasi rapporto di fornitura di beni, lavori o servizi (inclusi gli incarichi professionali), sia supportato da contratto, ordine di acquisto o lettera di incarico con l'indicazione del corrispettivo e dell'oggetto dell'acquisto/prestazione richiesto;
- nell'ambito dei rapporti con l'autorità giudiziaria, sia garantito il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede;
- siano formalmente definite le tipologie (natura e importo) degli omaggi ammessi (offerti e ricevuti);
- siano definiti i criteri con i quali individuare i destinatari di omaggi e liberalità;
- siano previsti sistemi di tracciabilità degli omaggi e regalie offerti e ricevuti (accettati o meno);
- l'identificazione dei presupposti di carattere strategico, economico e finanziario, nonché l'attuabilità della proposta di acquisizione/dismissione dei cespiti siano definiti esclusivamente ad opera dei competenti organi della Fondazione, in forza del sistema di deleghe/procure vigente;
- il denaro contante sia utilizzato in via residuale, nei limiti delle necessità operative interne e comunque per importi di modico valore, a fronte di adeguati giustificativi a supporto;
- ogni operazione amministrativo-contabile sia, oltre che correttamente e tempestivamente registrata, anche accurata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- siano rispettati i principi contabili di riferimento nella redazione del bilancio di esercizio e degli altri documenti contabili, anche infra-annuali, al fine di fornire un'informativa veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
- le informazioni contabili siano gestite tramite un sistema informatico che garantisca la tracciabilità delle singole fasi del processo di formazione dei dati e dei soggetti intervenuti nel processo;
- il processo di selezione del personale preveda la ricerca di una pluralità di candidature in funzione della complessità del ruolo da ricoprire e tenga conto della gestione di eventuali conflitti di interesse e della verifica, attraverso diverse fasi di *screening*, della

coerenza delle candidature con il profilo definito. Siano formalizzati gli esiti dei colloqui con il candidato, al fine di garantire trasparenza e tracciabilità del processo di valutazione e selezione e di agevolare la ricostruzione delle motivazioni sottese alle scelte effettuate;

- eventuali *benefit* aziendali siano assegnati in ragione della mansione o del ruolo dell'assegnatario, con modalità tali da garantire evidenza delle fasi di autorizzazione, attribuzione e restituzione degli stessi;
- il rimborso delle spese sostenute in occasione di viaggi, trasferte e spese di ospitalità/rappresentanza sia riconosciuto esclusivamente in forza di adeguati livelli autorizzativi, sulla base di *policy* che definiscano i limiti (di natura della spesa e di importo) e di adeguata documentazione a supporto;
- sia garantita la tracciabilità del processo di definizione e attribuzione di incentivi e premi al personale e della verifica di coerenza tra i premi riconosciuti e i risultati raggiunti.

Inoltre, è fatto divieto di:

- adottare comportamenti potenzialmente idonei alla commissione di uno dei reati sopra indicati o che possano diventarlo;
- riconoscere compensi a consulenti e fornitori che non trovino giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e/o ai prezzi di mercato;
- elargire o promettere denaro o altro vantaggio al personale della giustizia finalizzati a influenzarne le scelte;
- offrire/promettere denaro o altre utilità a soggetti privati o a loro parenti, al fine di influenzarne le decisioni e arrecare ingiusto vantaggio alla Fondazione.
- attuare attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extra-contabili, finalizzate alla creazione di disponibilità che potrebbero potenzialmente essere destinate alla commissione di illeciti, con particolare riferimento alle condotte di natura corruttiva;
- occultare o distruggere, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- rappresentare in contabilità - o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali - dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a

riserva; ripartire riserve nei casi in cui ciò non sia consentito dalla legge.

SEZIONE L
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e
autoriciclaggio

Ai sensi dell'art. 25-octies del Decreto

L1 Ambito applicativo e obiettivi

La presente sezione ha lo scopo di:

- individuare e illustrare le fattispecie di reato presupposto della responsabilità dell'ente potenzialmente applicabili alla Fondazione;
- indicare i principi di comportamento e i presidi di controllo che gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti, nonché i consulenti e *partner* della Fondazione sono chiamati ad osservare per mitigare la potenziale commissione dei reati di cui all'art. 25-octies del Decreto;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e alle eventuali ulteriori funzioni interne di controllo gli elementi utili per l'esercizio delle rispettive attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Gli esponenti della Fondazione (es. amministratori), i soggetti preposti alla redazione dei documenti contabili, i dipendenti, consulenti e collaboratori della Fondazione, a titolo esemplificativo, potrebbero:

- effettuare pagamenti al fine di riciclare denaro proveniente da attività illecite, commesse dagli esponenti della Fondazione o da terzi;
- instaurare rapporti con controparti di dubbia legalità in conseguenza di omessa verifica del terzo o mancata analisi di indicatori di anomalia atti a rilevare situazioni di rischio (es. comportamenti sospetti, reticenza del fornitore a fornire documenti identificativi, etc.);
- accettare incassi o effettuare pagamenti in contanti o con modalità difformi rispetto a quanto previsto dalla legge, dalle regole e dalle procedure di controllo interne;
- promuovere sponsorizzazioni di eventi/iniziativa inesistenti o con importi sovrastimati, al fine di trasferire risorse finanziarie a fondi neri con la complicità di soggetti esterni;
- mediante l'offerta di omaggi a terzi, trasferire beni di provenienza illecita;

- effettuare pagamenti di premi ai dipendenti in contanti o con modalità difformi rispetto a quanto previsto dalla legge, dalle regole e dalle procedure di controllo interne al fine di riciclare denaro proveniente da attività illecite, commesse dagli esponenti della Fondazione o da terzi;
- commettere una serie di delitti di natura non colposa con l'intento di generare denaro, proventi o altra utilità da reimpiegare illecitamente nelle attività della Fondazione; tali illeciti potrebbero essere commessi mediante la costituzione di provviste illecite in capo alla Fondazione attraverso, ad esempio, la commissione di un delitto tributario o economico di riserve occulte o di fondi neri.

L2 I reati previsti dal D.lgs. 231/2001

Di seguito le fattispecie di reato potenzialmente applicabili alla Fondazione previste dall'art. 25 – octies del D.lgs. n. 231/2001:

Ricettazione (art. 648 del Codice penale)

"1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

2. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

3. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

4. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato".

Riciclaggio (art. 648-bis del Codice penale)

FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS

Sede legale: piazza Duomo n. 5 - 24129 Bergamo - C.F. e P.I. 03385420165

Sede operativa: via Conventino n. 9 - 24125 Bergamo - tel. 035 0072100

email: direzione@fondazioneangelocustode.it - pec: fondazioneangelocustode@legalmail.it – www.fondazioneangelocustode.it

"1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

2. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

3. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

4. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter del Codice penale)

"1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000.

2. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

3. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

4. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Autoriciclaggio (Art. 648-ter.1 del Codice penale)

"1. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

2. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

3. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale

FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS

Sede legale: piazza Duomo n. 5 - 24129 Bergamo - C.F. e P.I. 03385420165

Sede operativa: via Conventino n. 9 - 24125 Bergamo - tel. 035 0072100

email: direzione@fondazioneangelocustode.it - pec: fondazioneangelocustode@legalmail.it – www.fondazioneangelocustode.it

è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

4. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416.bis.1.

5. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

6. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

a pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

7. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

L3 Attività a rischio

Di seguito le attività della Fondazione che potrebbero essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 25 - *octies* del D.lgs. 231/2001:

- **Approvvigionamento e gestione di contratti di consulenza per lo sviluppo delle attività e servizi professionali;**
- **Processo di negoziazione, stipula dei contratti e mantenimento dell'accreditamento degli ospiti;**
- **Gestione delle transazioni finanziarie (compresa la gestione del denaro contante);**
- **Gestione delle liberalità, omaggi e sponsorizzazioni;**
- **Valutazione, selezione, assunzione e gestione del personale;**
- **Gestione amministrativo-contabile;**
- **Gestione degli aspetti fiscali e tributari;**
- **Gestione dei cespiti e asset (alienazioni di beni mobili e immobili).**

L4 Destinatari

Destinatari della presente sezione sono i soggetti apicali, i dipendenti in linea gerarchica e i consulenti e collaboratori che operino nelle aree di attività a rischio sopra indicate (di seguito "Destinatari"). Attraverso apposite clausole contrattuali le prescrizioni della presente Parte speciale si applicano anche ai collaboratori esterni e ai *partner* della Fondazione. A questi ultimi soggetti è fatto obbligo di non subdelegare o subappaltare o comunque di conferire ad altri gli incarichi ricevuti dalla Fondazione, salvo espresso consenso della stessa, che si riserva in proposito la scelta ed il controllo in ordine all'idoneità dei soggetti interessati.

FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS

Sede legale: piazza Duomo n. 5 - 24129 Bergamo - C.F. e P.I. 03385420165

Sede operativa: via Conventino n. 9 - 24125 Bergamo - tel. 035 0072100

email: direzione@fondazioneangelocustode.it - pec: fondazioneangelocustode@legalmail.it – www.fondazioneangelocustode.it

15 Principi generali di comportamento

Si osservino i seguenti principi generali:

- la selezione dei fornitori/consulenti/collaboratori sia informata a criteri di oggettività e trasparenza, in base a valutazioni sulla qualità, economicità della fornitura, professionalità e onorabilità della controparte, che includa gli aspetti etici, di sostenibilità, di *compliance* (anche con riferimento alla vigente normativa in materia di tutela dei diritti umani, ambientale e di salute e sicurezza, ad esempio mediante verifica delle necessarie autorizzazioni, valutazione della congruità dei costi della sicurezza nell'attribuzione degli incarichi);
- sia assicurata la tracciabilità del processo di individuazione e selezione del fornitore anche nel caso in cui lo stesso sia individuato direttamente dalle funzioni richiedenti, le quali hanno la responsabilità di motivare per iscritto la scelta effettuata;
- sia rispettata la normativa vigente in materia di strumenti di pagamento, tracciabilità dei flussi finanziari e antiriciclaggio;
- sia rispettato il sistema di deleghe e procure in essere nell'espletamento delle operazioni finanziarie;
- siano formalmente definite le tipologie (natura e importo) degli omaggi ammessi (offerta e ricevuti), i criteri con i quali individuare i destinatari di omaggi e liberalità, e siano previsti sistemi di tracciabilità degli omaggi e regalie offerti e ricevuti (accettati o meno);
- l'identificazione dei presupposti di carattere strategico, economico e finanziario, nonché l'attuabilità della proposta di acquisizione/dismissione dei cespiti siano definiti esclusivamente ad opera dei competenti organi interni;
- eventuali *benefit* aziendali siano assegnati in ragione della mansione o del ruolo dell'utilizzatore, con modalità tali da garantire evidenza delle fasi di autorizzazione, attribuzione e restituzione degli stessi;
- il rimborso delle spese sostenute in occasione di viaggi, trasferte e spese di ospitalità/rappresentanza sia riconosciuto esclusivamente in forza di adeguati livelli autorizzativi, sulla base di *policy* formalizzate che definiscano i limiti (di natura di spesa e di importo) e di adeguata documentazione a supporto;
- ogni operazione amministrativo-contabile sia, oltre che correttamente e tempestivamente registrata, anche accurata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

Inoltre, è fatto divieto di:

- adottare comportamenti potenzialmente idonei alla commissione di uno dei reati sopra descritti;
- utilizzare denaro contante come mezzo di pagamento, al di fuori di quanto previsto dalla legge, dal Codice di comportamento adottato dalla Fondazione e dai casi consentiti dai regolamenti e dalle procedure interne;
- riconoscere compensi a consulenti e fornitori che non trovino giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e ai prezzi di mercato;
- riconoscere rimborsi spese in favore di dipendenti o collaboratori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto o in assenza di idonea documentazione giustificativa.

SEZIONE M
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

Ai sensi dell'art. 25-octies.1 del Decreto

M1 Ambito applicativo e obiettivi

La presente sezione ha lo scopo di:

- individuare e illustrare le fattispecie di reato presupposto della responsabilità dell'ente potenzialmente applicabili alla Fondazione;
- indicare i principi di comportamento e i presidi di controllo che gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti, nonché i consulenti e *partner* della Fondazione sono chiamati a osservare per mitigare la potenziale commissione dei reati di cui all'art. 25-octies.1 del Decreto;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e alle eventuali ulteriori funzioni interne di controllo gli elementi utili per l'esercizio delle rispettive attività di controllo, monitoraggio e verifica.

I reati di cui alla presente sezione potrebbero essere potenzialmente commessi dalla Fondazione mediante utilizzo indebito, falsificazione o alterazione di carte di credito o di pagamento per l'acquisto di beni o servizi.

M2 I reati previsti dal D.lgs. 231/2001

Di seguito le fattispecie di reato potenzialmente applicabili alla Fondazione di cui all'art. 25 – octies.1 del D.lgs. n. 231/2001.

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter del Codice penale)

"1. Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o

FONDAZIONE ANGELO CUSTODE ONLUS

Sede legale: piazza Duomo n. 5 - 24129 Bergamo - C.F. e P.I. 03385420165

Sede operativa: via Conventino n. 9 - 24125 Bergamo - tel. 035 0072100

email: direzione@fondazioneangelocustode.it - pec: fondazioneangelocustode@legalmail.it – www.fondazioneangelocustode.it

documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

2. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

3. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta".

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* del Codice penale)

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1.000 euro.

2. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto".

Frode informatica nell'ipotesi aggravata della realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o valuta virtuale (art. 640-*ter* del Codice penale)

"1. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

3. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

4. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7".

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis del Codice penale)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni".

M3 Aree a rischio

Di seguito le attività della Fondazione che potrebbero essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 25 – *octies*.1 del D.lgs. 231/2001:

- **Approvvigionamento e gestione di contratti di consulenza per lo sviluppo delle attività e servizi professionali;**
- **Gestione delle transazioni finanziarie (compresa la gestione della cassa);**
- **Definizione delle politiche e delle procedure di sicurezza (comprendente la sicurezza dei dati, dei sistemi operativi, della rete interna e perimetrale e fisica);**
- **Assegnazione, gestione e cancellazione delle utenze di sistema e dei profili autorizzativi.**

M4 Destinatari

Destinatari della presente sezione sono tutti i soggetti apicali, nonché i dipendenti in linea gerarchica e i collaboratori che operino nelle aree di attività a rischio (di seguito "Destinatari"). Attraverso apposite clausole contrattuali le prescrizioni della Parte speciale del Modello 231

si applicano anche ai collaboratori esterni e ai *partner* della Fondazione. A questi ultimi soggetti è fatto obbligo di non subdelegare o subappaltare o comunque di conferire ad altri gli incarichi ricevuti dalla Fondazione, salvo espresso consenso della stessa, che si riserva in proposito la scelta ed il controllo in ordine all'idoneità dei soggetti interessati.

M5 Principi generali di comportamento

I Destinatari sono tenuti a osservare i seguenti principi generali:

- rispettare il sistema di deleghe e procure in essere nell'espletamento delle operazioni finanziarie;
- tenere una condotta corretta e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure interne;
- mantenere la sicurezza delle dotazioni informatiche aziendali e la riservatezza dei propri dati di accesso, al fine di evitare un utilizzo fraudolento o improprio delle stesse;
- accedere esclusivamente alle aree dei sistemi informativi per le quali si è in possesso dei necessari profili di autorizzazione.

Inoltre, è fatto divieto:

- di adottare comportamenti che possano costituire un reato compreso fra quelli sopra considerati o che possano diventarlo;
- di effettuare pagamenti non adeguatamente documentati e idoneamente autorizzati;
- di utilizzare le dotazioni informatiche aziendali per perseguire qualsiasi finalità contraria a norme di legge vigenti;
- procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.